

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 7 marzo 2007

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2007.

Dario RIVOLTA (FI) rileva preliminarmente come tutte le società multietniche siano in qualche misura conflittuali. Ciò è vero sia per quelle più piccole per estensione territoriale e numero di appartenenti, quali certune isole del Pacifico, sia per quelle più grandi e apparentemente pacifiche, quali i paesi del Sudamerica, dove, al di sotto di un'apparente compiuta integrazione, si rinviene una persistente contrapposizione tra i discendenti delle popolazioni bianche conquistatrici, i quali formano la classe dirigente, i discendenti di quanti nacquero dalla commistione delle razze, che si collocano a un livello sociale intermedio, e i discendenti delle popolazioni autoctone sottomesse, che si trovano per lo più ai livelli più bassi della struttura gerarchica. Esistono poche eccezioni, come nelle Mauritius e nelle Seychelles. Negli stessi Stati Uniti, dov'è oggi in vigore una legislazione non discriminatoria, che equipara, sotto il profilo giuridico, i discendenti degli schiavi neri e degli indigeni americani, nonché gli appartenenti alle diverse minoranze etniche divenuti cittadini, ai discendenti delle popolazioni bianche dominanti, i cosiddetti w.a.s.p., le contrapposizioni tra le diverse etnie e le diverse razze sono estremamente forti. Il medesimo fenomeno, dell'equilibrio instabile e precario tra le diverse etnie, interessa alcune città europee, per esempio Londra, e comincia a presentarsi in Italia.

Rilevato, quindi, che il testo unificato in esame muove dal presupposto che la diversità etnica culturale sia fattore di arricchimento e di crescita, esprime l'avviso che tale presupposto sia sbagliato: da una rapida rassegna dell'esperienza delle numerose comunità multietniche esistenti al mondo emerge che là dove convivono più etnie e culture la convivenza è sempre difficoltosa ed è fonte di conflittualità e di disagio sociale. La ragione sta forse nella natura dell'uomo, che si trova a proprio agio solo quando si sente a casa propria e tende a percepire l'estraneo, il diverso, come minaccioso e pericoloso. Tale fenomeno, del resto, si verifica anche all'interno delle società non multietniche, com'era fino a pochi anni fa quella italiana, dove sempre accade che gruppi con caratteristiche minoritarie, come ad esempio gli omosessuali, siano discriminati o emarginati. Il disagio generato dalla presenza dell'estraneo provoca, a sua volta, reazioni anche violente. Tutto ciò, ancorché non sia un bene, fa parte della natura dell'uomo e occorre quindi, a suo giudizio, tenerne conto.

Dopo aver constatato che i movimenti migratori sono oramai un dato incontrovertibile del mondo moderno e che è impensabile tentare di reprimerli o di contrastarli, si dice convinto che l'unica via per assicurare la coesistenza delle diverse etnie che risiedono su un medesimo territorio sia l'integrazione. Premesso poi che sulle vie per giungere all'integrazione c'è dibattito fra gli studiosi, esprime l'opinione che l'integrazione presupponga un rapporto equilibrato tra tre fattori: il numero degli stranieri immigrati rispetto a quello della popolazione originaria, l'ampiezza del territorio sul quale i nuovi venuti possono distribuirsi e il tempo richiesto per l'inserimento. Solo se questi tre

fattori sono in equilibrio c'è possibilità di integrazione compiuta, in quanto è possibile che lo straniero, a contatto con la maggioranza residente, ne acquisti i costumi e i modi di pensare, ancorché apportandovi innovazioni feconde che la comunità locale abbia a sua volta il tempo di assimilare. Dove, per contro, l'immigrazione è troppo numerosa, o investe un territorio già densamente popolato, o sia troppo rapida, l'integrazione difficilmente si realizza.

Esprime quindi l'avviso che, proprio in vista della realizzazione di una società multietnica integrata e non conflittuale, che è senz'altro l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame, si debba utilizzare l'attribuzione della cittadinanza non come mezzo per l'integrazione degli stranieri, bensì, al massimo, come coadiuvante. In altre parole, la cittadinanza dovrebbe, a suo avviso, intervenire solo quando siano già autonomamente maturati le condizioni e i presupposti per l'integrazione, ossia dopo un congruo periodo di permanenza legale dello straniero sul territorio dello Stato. Dove, per contro, la cittadinanza sia riconosciuta anzitempo, quando i presupposti per l'integrazione non sono maturi e l'assimilazione dello straniero alla comunità locale non sia avvenuta, essa diventa un ostacolo all'integrazione, in quanto lo induce a sentirsi a casa propria e quindi in diritto di contrapporsi apertamente alla comunità autoctona o originaria.

In conclusione, auspica che la maggioranza accetti di rivedere in senso più restrittivo e gradualistico i criteri per l'attribuzione della cittadinanza agli stranieri che giungono in Italia, al fine di assicurare le condizioni per una vera integrazione non conflittuale.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), premesso che il ragionamento sviluppato dal deputato Rivolta nel suo intervento meriterebbe un commento puntuale e ben più approfondito di quello che svolgerà in questa sede, si limita a rilevare che esso scaturisce da un equivoco di fondo, ossia dalla confusione tra quanto, negli esseri umani, è un dato immutabile, come la componente biologica e di storia personale, e quanto è invece un dato mutevole, come la cultura e le convinzioni. In altre parole, ritenere, come fa il deputato Rivolta, che l'integrazione debba essere assimilazione dello straniero all'autoctono equivale a ritenere impossibile o difficile l'integrazione. L'idea di fondo, infatti, è che l'identità culturale sia qualcosa di connaturato e immutabile, come un dato biologico, e che lo straniero debba conformarsi e assimilarsi alla cultura tradizionale della comunità locale, senza conservare una sfera di autonomia e di diversità.

Fa presente che gli stranieri che chiedono la cittadinanza di un Paese manifestano già solo con questo una forte volontà di integrazione, ossia una volontà di radicamento sul territorio e di appartenenza alla comunità di quel Paese nel lungo periodo. La stessa volontà di integrazione manifestano imparando la lingua italiana, trovando lavoro in Italia, adempiendo agli stessi doveri che gravano sui cittadini, per esempio quelli contributivi, e mandando i propri figli in scuole italiane ad imparare l'italiano e a socializzare con coetanei italiani. Si tratta, quindi, di un'integrazione che, nei suoi aspetti fondamentali - la condivisione della lingua, del lavoro e dei legami personali - è di fatto già avvenuta in quanti chiedono la cittadinanza. Le diversità che restano - come ad esempio le scelte alimentari, che riflettono la storia personale, o le convinzioni religiose - appartengono, a suo giudizio, alla sfera privata dei singoli e alle loro specificità individuali e non sono ragione di conflitto. La conflittualità delle società menzionate dal deputato Rivolta è infatti dovuta, a suo avviso, a dissensi di carattere economico e politico, esattamente gli stessi che si verificano tra le diverse componenti delle società tradizionali ed omogenee, e non a diversità etnico-culturali. Entrando poi nel merito del testo unificato predisposto dal relatore, considera come l'elemento più importante e qualificante dello stesso l'introduzione dello *ius soli* come criterio di attribuzione della cittadinanza. Altri profili qualificanti sono, a suo avviso, che l'attribuzione della cittadinanza ai minori sia stata slegata dalla volontà dei genitori, che non sia previsto il requisito del reddito dei genitori per la cittadinanza dei figli, che sia possibile conservare una doppia cittadinanza e che il Governo sia chiamato a concreti interventi per favorire l'integrazione linguistica e sociale dello straniero. Ritiene per contro necessaria un'ulteriore riflessione in ordine ad alcuni altri punti del testo in esame: si riferisce, tra l'altro, alla previsione di una prova di conoscenza della lingua italiana e al mantenimento del requisito del reddito per l'attribuzione della cittadinanza; a quest'ultimo riguardo

ricorda che la prima ondata di immigrazione in Italia era formata per lo più da donne che svolgevano lavori domestici e che oggi vivono di pensioni minime. Con riferimento poi all'ipotesi di reiezione dell'istanza di attribuzione della cittadinanza, ritiene che la valutazione della sussistenza di eventuali elementi di pericolo per la sicurezza dello Stato dovrebbe essere rimessa all'autorità giudiziaria, e non lasciata al Governo. Ritiene, infine, che si dovrebbe ridurre della metà il tempo di permanenza sul territorio in tutti i casi in cui essa sia prevista come requisito.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), intervenendo a nome del proprio gruppo, esprime apprezzamento per il testo unificato predisposto dal relatore, che ringrazia per il lavoro svolto. Pur condividendo i valori e gli obiettivi di fondo sottesi al testo base, fa presente l'opportunità di apportarvi alcune modifiche. Osserva preliminarmente che la concessione della cittadinanza rappresenta un significativo strumento del processo di integrazione, che deve essere concepito in un'ottica temporale di lungo periodo, a carattere generazionale. Per quanto concerne il periodo di soggiorno legale minimo richiesto all'immigrato al fine della concessione della cittadinanza, ritiene che questo debba essere comunque il più possibile uniforme alla media dei principali paesi europei. Osserva in proposito che l'ordinamento tedesco prevede un termine minimo di otto anni, mentre quello spagnolo ne prevede dieci. Reputa pertanto che tale termine, anche al fine di evitare di predisporre un percorso di acquisizione della cittadinanza troppo rapido, che pregiudicherebbe l'azione di contrasto al fenomeno della immigrazione clandestina, potrebbe essere elevato a sette anni. Si sofferma quindi sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo base, che stabilisce che è cittadino per nascita chi è nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente nel nostro paese senza interruzioni da almeno tre anni. In proposito ritiene necessario chiarire il significato della locuzione «senza interruzioni», che potrebbe impedire, al fine della maturazione del requisito, la possibilità di fare rientro nel paese di origine anche per necessità obiettive quali ad esempio lutti o motivi di carattere sanitario; al riguardo fa presente che si potrebbe utilizzare il criterio applicato nel Regno Unito, dove si richiede allo straniero la permanenza per un certo numero complessivo di giorni. Conclude sottolineando l'opportunità di approfondire la questione relativa al mantenimento o meno della cittadinanza di origine al momento dell'acquisizione di quella italiana.

Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che dall'approvazione della legge n. 91 del 1992 sono trascorsi quindici anni, durante i quali si è determinato un radicale mutamento dei presupposti che diedero origine alle scelte operate a suo tempo dal legislatore, il quale mutamento rende oggi necessaria la revisione di quella legge. Cita ad esempio la presenza, sul territorio nazionale, dei minori stranieri, che erano poche migliaia all'inizio degli anni novanta e che oggi sono 600.000. Si tratta di persone che frequentano le nostre scuole, costituendo ormai una quota rilevante e sempre crescente della popolazione scolastica, e che tuttavia attraversano tutto il periodo fondamentale della crescita e della formazione della personalità in condizioni di estraneità in quello che pure ritengono il loro paese. Attualmente, infatti, secondo la legge n. 91 del 1992, il minore nato in Italia può chiedere la cittadinanza solo al raggiungimento del diciottesimo anno di età. Osserva inoltre che gli stranieri residenti in Italia e potenzialmente interessati al conseguimento della cittadinanza italiana erano anch'essi solo alcune decine di migliaia all'inizio degli anni novanta, mentre sono diventati oggi 4 milioni, determinando così un contesto radicalmente nuovo, del quale è urgente prendere atto anche a livello legislativo.

Dopo avere ringraziato il relatore per il lavoro svolto, osserva che l'esame del provvedimento in oggetto deve tenere necessariamente conto delle dinamiche assunte negli ultimi anni dal fenomeno dell'immigrazione e dei rischi che le nuove dimensioni di tale fenomeno portano con sé. Ritiene necessario quindi considerare gli effetti che dall'eventuale approvazione di tale provvedimento deriveranno su milioni di immigrati e sulle relative famiglie. Si riserva pertanto di presentare emendamenti che possano migliorare il testo, con l'obiettivo di valorizzare il contributo offerto alla nostra società dal fenomeno dell'immigrazione regolare, ma, al contempo, anche di contenere i

rischi ed i pericoli che il medesimo fenomeno porterebbe con sé qualora la concessione della cittadinanza fosse erroneamente ritenuto un semplice strumento per favorire l'integrazione e non invece il punto di arrivo di un percorso non legato semplicemente al decorso di un certo periodo di tempo. Fa presente che il proprio gruppo ritiene che la concessione della cittadinanza non produca automaticamente l'integrazione e che pertanto essa debba essere concepita come un punto di arrivo del processo di integrazione, capace di stimolarla proprio perché condizionata alla sussistenza di fattori e di requisiti ulteriori rispetto al semplice decorso di un termine.

Si sofferma quindi su alcune modifiche che ritiene debbano essere apportate al testo base. Ritiene preliminarmente opportuno elevare il limite di cinque anni di residenza legale minima dello straniero, previsto dall'articolo 4 del testo base, per ricondurlo nella media dei termini previsti dagli ordinamenti degli altri paesi europei. Reputa altresì opportuna una modesta elevazione del termine previsto alla lettera c) dell'articolo 1 del testo base, nonché l'introduzione di un termine di residenza legale, seppure breve, anche alla successiva lettera d).

Con riferimento all'articolo 3, relativo al matrimonio, ritiene opportuno aggiungere al requisito della residenza legale quello dell'assenza dal paese per un periodo non superiore ad un determinato numero di giorni, secondo il modello adottato nel Regno Unito.

Fa quindi presente l'opportunità di prevedere, mutuandola dalle esperienze di altri paesi, la presenza del cosiddetto requisito di «onorabilità», che attiene alla regolarità negli adempimenti fiscali in genere, nonché di riflettere sulla ipotesi che l'acquisizione della cittadinanza italiana lasci impregiudicata la possibilità di conservare la cittadinanza del paese di origine, riservandosi in proposito di assumere una posizione definitiva nel corso dell'esame.

Rileva quindi l'opportunità di prevedere, al fine dell'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero, il requisito della conoscenza della lingua italiana in termini più stringenti rispetto al testo base, nonché la conoscenza comprovata di elementi di storia e cultura italiana ed europea e di educazione civica, oltre ad una attività di verifica finalizzata ad accertare la conoscenza dei principi costituzionali che esprimono i valori e le regole di convivenza nel nostro ordinamento ed il rispetto della persona e dei suoi diritti. Ritiene, infine, opportuno prevedere un termine certo per la conclusione del procedimento di attribuzione della cittadinanza.

Conclude riservandosi di presentare specifici emendamenti in Commissione e durante il successivo *iter* legislativo, in coerenza con le considerazioni testé svolte a nome del gruppo dell'Italia dei Valori.

Dario RIVOLTA (FI), svolgendo alcune ulteriori considerazioni in relazione alle posizioni emerse nel dibattito, afferma di essere un relativista culturale e di non identificarsi perciò in nessun sistema culturale chiuso e dato una volta per tutte. Si dice anzi convinto che una cultura non possa chiudersi alle altre e che le culture diverse non possano, incontrandosi, che influenzarsi reciprocamente in una maniera che è nel lungo periodo feconda e costruttiva. Ritiene tuttavia anche che nell'immediato questo processo di integrazione sia costruttivo non quando le diverse culture si incontrano su un piede di parità - perché allora inevitabilmente si contrappongono frontalmente - bensì quando una di esse sia in posizione di preminenza numerica e possa quindi svolgere la funzione di polo di catalizzazione. In questo caso, infatti, l'integrazione è tendenzialmente assimilazione della cultura minoritaria a quella maggioritaria, anche se poi nel lungo periodo appare evidente che anche quest'ultima è stata a sua volta influenzata dalla prima. Chiarisce poi che la sua idea di «autoctono» non è biologica, come ha inteso il deputato Frias, bensì culturale, ruotando intorno ad una comunanza di principi e valori e ad un sentimento di appartenenza e di riconoscimento reciproco, e quindi in sostanza intorno ad un'identità collettiva riassumibile in un «noi».

In conclusione, dichiara di non essere pregiudizialmente contrario ad una cittadinanza fondata sullo *ius soli* anziché sullo *ius sanguinis*. Ritiene infatti che l'adozione dell'uno piuttosto che dell'altro criterio sia essa stessa un fatto culturale, nel senso che ogni comunità ha una certa idea del legame che la fonda, attribuendo, a seconda dei momenti storici, un maggior peso al fatto della discendenza di sangue piuttosto che allo stare assieme. Ciò premesso, si dice non contrario all'allargamento della

cittadinanza sulla base dello *ius soli*, ma auspica che tale allargamento avvenga con la necessaria gradualità.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) rileva preliminarmente come, quando si esamina un provvedimento della rilevanza di quello in esame, emergono differenziazioni culturali sulle diverse problematiche. Fa presente che il testo unificato predisposto dal relatore, che è stato adottato dalla Commissione come testo base, rappresenta, nel perimetro dei valori costituzionali vigenti, la piattaforma su cui impostare l'esame del testo del provvedimento, le cui scelte di fondo ritiene però non debbano essere stravolte. In particolare osserva che il testo base prevede che la cittadinanza possa essere acquisita mediante attribuzione in presenza di determinati requisiti. Al riguardo ritiene che l'eventuale modifica dell'impianto del testo, prefigurata dalle riserve espresse dal deputato Adenti e, soprattutto, dal deputato Costantini, rischierebbe di pregiudicare le scelte di fondo già manifestate dalla Commissione al momento dell'adozione del testo base, vanificando il lavoro svolto finora dal relatore.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di concordare con l'intervento svolto dal deputato Zaccaria, del quale condivide le preoccupazioni.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Marco BOATO (Verdi) esprime soddisfazione per l'approvazione, da parte del Senato, nel testo predisposto dalla Camera, del progetto di legge costituzionale di modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (C. 193 e abb.), ed invita la Presidenza a prevederne la calendarizzazione in Commissione quanto prima, tenuto conto del fatto che sono già trascorsi i tre mesi, previsti dall'articolo 138 della Costituzione, dalla deliberazione della Camera in prima lettura.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, assicura che l'esame del provvedimento sarà avviato tempestivamente, non appena trasmesso dal Senato ed assegnato alla Commissione.

La seduta termina alle 15.30.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Giovedì 8 marzo 2007

Modifica alla legge sulla cittadinanza.

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che lunedì 12 marzo 2007 alle ore 9.30 si svolgeranno le previste audizioni e che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato alle ore 12 di mercoledì 14 marzo 2007.

Carlo GIOVANARDI (UDC) osserva che il provvedimento in titolo è uno dei più importanti e delicati di tutta la legislatura, in quanto tratta temi che incidono profondamente sul complesso assetto della società. Al riguardo tuttavia ritiene che esso non tenga in considerazione il fenomeno dell'immigrazione nella sua attualità, che risulta profondamente mutata rispetto a quella che ha riguardato gli emigrati del nostro Paese all'inizio del secolo scorso, soprattutto rispetto a quella che si dirigeva verso paesi lontani. In quei casi le persone abbracciavano la nuova realtà sociale e culturale che li accoglieva ed il legame che mantenevano nei confronti del paese di origine era per lo più di carattere affettivo.

Negli ultimi venti anni tutte le città italiane si sono popolate di persone di etnie diverse. Tra queste, alcune intendono soggiornare solo per periodi limitati, mentre altre hanno intenzione di trasferirsi definitivamente. Questi stranieri però, in molti casi, sono rimasti ancorati alle loro culture nazionali, delle quali continuano ad osservare tradizioni, usi, costumi ed anche precetti religiosi, non manifestando perciò una espressa volontà di condividere la complessiva realtà sociale italiana. Si tratta di un fenomeno che si registra anche in altri paesi europei, che in diversi casi ha prodotto il pericoloso effetto di chiudere le comunità di stranieri all'interno del paese e della sua società. Ritiene quindi necessario chiarire quale sia il significato da dare alla cittadinanza che si attribuisce ad uno straniero che, ancorché residente in Italia, non intende recidere i propri legami con la cultura di origine né abbracciare i valori di fondo della cultura italiana, aspetto che ritiene invece essenziale perché si possa concedere la cittadinanza italiana ad uno straniero. Osserva in proposito che la Costituzione italiana prevede che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino: questa previsione costituzionale potrebbe in astratto produrre la conseguenza di chiamare alle armi in difesa dell'Italia i nuovi cittadini, che pertanto, nel momento in cui acquistano la nuova cittadinanza devono considerare e condividere anche una simile eventualità.

Con riferimento ai contenuti del testo base, si sofferma preliminarmente sull'articolo 4. In proposito ritiene che il requisito di residenza legale minima, ai fini dell'attribuzione della cittadinanza, debba essere elevato almeno a sette anni. Per quanto concerne l'attribuzione della cittadinanza ai minori, ritiene comunque che debba essere previsto almeno il compimento di un ciclo di studi in Italia al fine di apprendere, oltre alla lingua, anche la conoscenza minima degli elementi di fondo della cultura italiana. Si dichiara inoltre contrario alla ipotesi della doppia cittadinanza, come previsto da

ordinamenti stranieri, in primo luogo da quello statunitense. Per quanto concerne il giuramento, che condivide in linea di principio, ritiene che esso debba essere riferito anche agli essenziali principi costituzionali, in particolare alla difesa della patria. Ritiene in sostanza che il testo base debba essere emendato al fine di consentire che l'acquisizione della cittadinanza si basi sulla presenza di requisiti seri ed oggettivi, al fine di creare un necessario *humus* di integrazione. Il fenomeno deve essere governato al fine di evitare che esso produca conseguenze negative sull'assetto della società.

Arnold CASSOLA (Verdi) preannuncia la presentazione di tre emendamenti, il primo dei quali affronta la questione delle donne italiane sposate a stranieri prima del 1° gennaio 1948 e dei loro figli, in quanto le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*) del testo in esame, pur avendo di mira questa problematica, non colgono a suo avviso interamente nel segno in quanto non prendono in considerazione i figli delle donne che non abbiano rinunciato alla cittadinanza. Il secondo degli emendamenti preannunciati tende a specificare meglio cosa debba intendersi, all'articolo 1, comma 1), lettera *c*) del testo in esame, con la locuzione «senza interruzioni», in quanto, se interpretata in senso letterale, impedirebbe di allontanarsi anche solo per un giorno dal territorio italiano agli stranieri che intendano ottenere la cittadinanza italiana per i figli. Il terzo emendamento, infine, mira a sopprimere il requisito della conoscenza della lingua italiana ai fini dell'attribuzione della cittadinanza nelle ipotesi di cui all'articolo 5; al riguardo fa presente che tale previsione discrimina in sostanza gli stranieri residenti in Italia rispetto, per esempio, alle seconde o terze generazioni di italiani nati all'estero, i quali spesso non conoscono o conoscono male l'italiano.

Jole SANTELLI (FI), si sofferma sui contenuti del testo base adottato dalla Commissione, osservando in proposito che lo sforzo compiuto dal relatore, volto a rendere compatibili le diverse impostazioni di fondo sulla tematica in esame, non può essere ritenuto soddisfacente, restando attuali le perplessità già espresse nel corso del dibattito svoltosi in Commissione con riferimento al testo del disegno di legge del Governo C. 1607. Esprime preliminarmente la propria contrarietà sull'articolo 1, che configura in sostanza la concessione della cittadinanza *iure soli*. Al riguardo osserva che i paesi stranieri che hanno seguito una simile impostazione di attribuzione della cittadinanza ai nuovi nati, anziché integrarli nelle nuove realtà sociali, hanno finito per isolarli rispetto alle comunità locali. La cittadinanza, invece, intesa come momento di assorbimento di valori sociali nuovi, deve essere condizionata a requisiti molto più rigorosi. Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 3, ritiene più ragionevole prevedere che, solo al raggiungimento della maggiore età da parte del minore, questi, ancorché nato in Italia, esprima una scelta sulla acquisizione della nuova cittadinanza. Si dichiara quindi favorevole a prevedere rigorosi requisiti ai fini dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio. In particolare, mentre reputa condivisibile tale ipotesi con riferimento alle persone residenti in Italia, esprime invece la propria contrarietà relativamente ai casi in cui i soggetti interessati risiedano all'estero. Si sofferma quindi sull'articolo 4, dichiarando la propria contrarietà rispetto alla sua impostazione di fondo, che non ritiene possa fondarsi esclusivamente su un criterio temporale. Per quanto concerne poi il requisito della conoscenza della lingua italiana, ritiene che esso sia inadeguato se non integrato dalla verifica relativa alla loro condivisione degli elementi di fondo della complessiva cultura italiana. Ritiene inopportuno fare uso della cittadinanza in chiave strumentale per assicurare l'integrazione degli stranieri, ritenendo invece opportuno individuare un sistema che garantisca tale integrazione a prescindere dall'attribuzione della cittadinanza, che rappresenta invece il momento finale dell'integrazione. Si dichiara poi contraria rispetto all'ipotesi della doppia cittadinanza, condividendo, invece, quanto già affermato dal rappresentante del Governo, sottosegretario Lucidi, vale a dire la necessità di attribuire al Presidente della Repubblica la competenza per l'attribuzione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4 del testo base. Si dichiara infine perplessa rispetto all'articolo 11 che, nel disciplinare l'ipotesi del giuramento, prevede che al nuovo cittadino sia consegnata una copia della Costituzione.

Roberto COTA (LNP), intervenendo a nome del proprio gruppo, esprime una posizione contraria sul testo base in esame, in quanto volto a realizzare una società di carattere multiculturale, oltre che multietnico, probabilmente anche a fini elettorali. In proposito rileva che la realizzazione di una società multiculturale equivale a rinunciare alla difesa della identità nazionale, che invece è un obiettivo perseguibile attuando un modello di Stato federale. Osserva infatti che gli Stati federali, come il Canada o gli Stati Uniti d'America, prevedono criteri rigorosi di concessione della cittadinanza, volti ad accertare che il richiedente si possa considerare integrato nella nuova realtà sociale. Il modello delineato nel testo base rischia invece di produrre effetti di separazione sociale all'interno dello Stato.

Con riferimento ai contenuti del testo in esame, si dichiara contrario rispetto al requisito del termine di residenza legale minimo fissato in cinque anni che, insieme alle altre disposizioni, consente l'attribuzione della cittadinanza senza la previsione di limiti e requisiti significativi, come si evince dall'articolo 5, che richiede una conoscenza della lingua italiana solo al livello del terzo anno della scuola primaria. Propone invece che si mantenga l'impostazione della vigente legge in materia di cittadinanza, prevedendo il requisito del termine di residenza legale minimo in dieci anni, accompagnato dalla presenza di ulteriori requisiti in un'ottica di inasprimento, che richiedano l'effettiva conoscenza della lingua italiana e la verifica, da parte delle autorità locali, della reale integrazione dello straniero richiedente.

Italo BOCCHINO (AN) si richiama preliminarmente al suo intervento svolto nella seduta del 6 ottobre 2006. Con riferimento ai contenuti del testo base, auspica che su di essi possa darsi luogo, in sede di esame degli emendamenti, ad un serio confronto politico tra le diverse parti, che consenta di affrontare criticamente e compiutamente i diversi risvolti del fenomeno dell'immigrazione, che il Governo e la maggioranza sembrano voler considerare solo in termini burocratici, come prova l'assenza di una strategia di fondo sul complessivo fenomeno. Osserva infatti che il testo base si limita a stabilire i requisiti richiesti agli stranieri per diventare cittadini italiani, mentre un esame compiuto della materia richiederebbe necessariamente la previa definizione del modello sociale che si intende realizzare, quale ad esempio il multiculturalismo anglosassone o l'assimilazionismo francese.

Osserva poi che l'attuale fenomeno delle migrazioni internazionali assume caratteri profondamente diversi da quelli che hanno segnato i movimenti migratori del passato. Coloro che emigravano nel passato emigravano per radicarsi nella terra di destinazione, il che non è sempre vero oggi, come ha rilevato il deputato Giovanardi. Ritiene perciò importante, oggi, assicurare una compiuta integrazione degli immigrati nella realtà sociale e culturale italiana per evitare i rischi, per la sopravvivenza dell'identità nazionale, che deriverebbero dalla compresenza di alcuni valori fondanti di altre realtà straniere, in particolare di radice islamica, con quelli della società italiana.

Ritiene che debba definirsi un sistema che consenta allo straniero di integrarsi compiutamente nella società nella prospettiva di ottenere la cittadinanza italiana, e a tal fine reputa si debba fare leva soprattutto sugli stranieri di seconda generazione, senza fermarsi alla previsione di requisiti di residenza legale minima, che rappresentano un falso problema. Ad essere significativa è la tematica della reale ed effettiva integrazione o quella della perdita della cittadinanza, che deve essere compiutamente esaminata. Dichiarata la propria contrarietà rispetto all'articolo 1 del testo base che, configurando di fatto l'ipotesi di concessione della cittadinanza tramite uno *ius soli* per certi versi incondizionato, rischia di concedere la cittadinanza a soggetti che potrebbero non avere legami di alcun tipo con l'Italia. Al riguardo ritiene opportuno prevedere requisiti più stringenti relativamente ai genitori del soggetto che acquista la cittadinanza per nascita, i quali dovrebbero entrambi essere residenti legalmente e per più di tre anni. Altrettanto necessario è poi chiarire le conseguenze che deriverebbero nell'ipotesi in cui il soggetto si allontani dal Paese.

Ritiene inoltre insufficienti il requisito della conoscenza della lingua italiana a livello di terzo anno scolastico e il mero giuramento di fedeltà, occorrendo piuttosto un giuramento articolato che riguardi espressamente i principi essenziali della Costituzione in tema di famiglia e di libertà

religiosa; al riguardo fa presente che vi sono comunità straniere in Italia che non riconoscono un valore costituzionale pregnante come la parità di uomo e donna nella famiglia e fuori.

Si dichiara poi contrario rispetto alla possibilità di mantenere la doppia cittadinanza, citando a sostegno di tale opinione la posizione di Ernesto Galli della Loggia, che si è espresso in termini di netta contrarietà rispetto a questa ipotesi. Osserva al riguardo che essa non è prevista da altri ordinamenti nazionali, quali ad esempio la Cina e la Germania, salvo rigorose eccezioni. In particolare il modello tedesco, che dichiara di apprezzare, consente il mantenimento della doppia cittadinanza per i cittadini comunitari in presenza di reciprocità. In definitiva, chi vuole diventare davvero integrarsi nella comunità italiana dovrebbe cominciare a provarlo rinunciando ad un'altra cittadinanza, perché la cittadinanza è un fatto legato all'identità culturale e questa non può essere che una.

Conclude riservandosi di presentare emendamenti ed esprime l'auspicio che su di essi possa instaurarsi un serio confronto politico tra maggioranza ed opposizione.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo), premesso che la questione della cittadinanza è tra le più complesse questioni del mondo contemporaneo, legandosi strettamente ad altre della massima complessità come quella della libertà religiosa, esprime perplessità rispetto alla tesi sostenuta da alcuni settori dell'opposizione secondo la quale un punto delicato e di difficile definizione come l'integrazione degli stranieri dovrebbe essere verificato mediante procedure amministrative sancite per legge. Fa presente che l'integrazione è un qualcosa di indefinibile e incerto, come sta a dimostrare l'esperienza francese dell'*affaire* Dreyfus. Concorda con chi sostiene che l'integrazione non si misura in termini di tempo di permanenza sul territorio di uno Stato, ma ritiene che, d'altra parte, non possa neppure essere verificata agevolmente in altro modo, facendo la nozione di integrazione riferimento ad un concetto, quello di identità nazionale e culturale, che a sua volta è evanescente, oggi più che mai. D'altra parte, al di là delle discussioni su cosa l'integrazione sia, resta il problema di fondo che, come risulta dai dati statistici e dalle proiezioni, la popolazione italiana è interessata da un progressivo calo demografico, cui solo l'immigrazione può porre rimedio. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua, premesso che neppure la conoscenza della lingua è di per sé un segno certo dell'avvenuta integrazione, ritiene che sarebbe preferibile almeno non specificare il livello di conoscenza della lingua, anche in considerazione del fatto che esiste normalmente una asimmetria tra competenza linguistica scritta e orale. Reputa, infine, non calzanti i richiami fatti all'esperienza di paesi come gli Stati Uniti e il Canada, nei quali l'immigrazione ha avuto un ruolo essenziale nella fase formativa degli Stati, a differenza di quanto è avvenuto in Italia. Per quanto riguarda, infine, l'intervento del deputato Bocchino, fa presente che non è affatto chiaro, nel dibattito contemporaneo, cosa si debba intendere con società multiculturale, per cui è impensabile che il legislatore si ponga obiettivi così ambiziosi come tentare di plasmare un certo tipo di società piuttosto che un altro.

Marco BOATO (Verdi), ricordato che l'esame è iniziato il 3 agosto scorso, esprime un giudizio positivo sul livello della discussione generale, anche se, rileggendo gli atti, constata che ciascuno ha mantenuto grosso modo le posizioni iniziali. Ritiene pertanto che siano maturi i tempi per chiudere la discussione generale e passare all'esame degli emendamenti. In relazione all'intervento del deputato Bocchino, ritiene sbagliato pensare che il legislatore debba prefiggersi la realizzazione di una società piuttosto che di un'altra, essendo il suo compito assai più modesto e legato alle circostanze storiche in cui si trova ad operare. Fa presente, inoltre, che la legge sulla cittadinanza non è l'unico strumento con il quale le istituzioni di uno Stato affrontano questioni complesse come quelle connesse alle società multietniche. Rispondendo poi al deputato Cota, che ha insinuato che la maggioranza sarebbe mossa dalla prospettiva di vantaggi elettorali, fa presente che già il deputato Ferrari, quasi prefigurando l'accusa, aveva obiettato, nella seduta del 27 settembre, che la maggioranza non intende affrontare la questione della cittadinanza per guadagnare consenso elettorale, ma al ben diverso fine di separare l'area della legalità da quella dell'illegalità con

l'obiettivo di garantire la sicurezza sociale. Per quanto riguarda, infine, il giuramento e la distribuzione della Costituzione, ritiene che si tratti di cose che, per quanto formali, abbiano la loro importanza.

Sandro GOZI (Ulivo) ritiene necessario collegare la riforma della legge sulla cittadinanza ai temi dell'immigrazione e della libertà religiosa e in generale predisporre una riforma che, senza pretendere di disegnare un nuovo modello di società, garantisca l'effettiva integrazione degli stranieri in Italia. Al riguardo non ritiene opportuno imitare modelli stranieri, come quelli tedesco e statunitense, che sono stati concepiti per rispondere ad esigenze specifiche. È più ragionevole, a suo avviso, considerare la specificità della situazione italiana, che presenta propri caratteri, come prova il fatto che si tratta di una situazione caratterizzata dalla compresenza di un altissimo numero di piccole comunità diverse. La cittadinanza non deve essere considerata né un punto di partenza, né un punto di arrivo, ma va inquadrata nella prospettiva di assicurare una concreta e reale integrazione, anche distinguendo tra la prima e la seconda generazione di immigrati. Il provvedimento in esame deve quindi servire a creare i presupposti per delineare le linee di fondo di una società rinnovata, che deve basarsi su una forte integrazione degli stranieri in vista della acquisizione della cittadinanza. Fa inoltre presente che la cittadinanza non verrà attribuita automaticamente a quanti maturano i requisiti, bensì solo a coloro che ne faranno richiesta, e che tale iniziativa dimostra di per se stessa la volontà di integrazione e di radicamento sul territorio. Conclude dichiarando la propria posizione favorevole sul testo base.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dopo aver espresso il proprio compiacimento per il proficuo andamento del dibattito in corso, si sofferma sui dati che il relatore ha reso noti nel corso della sua relazione, svolta lo scorso 26 settembre 2006, relativi al numero di concessioni di cittadinanza italiana rispetto al numero di stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale. Tali dati, confrontati a quelli di altri paesi comunitari, evidenziano come, rispetto alla rapida crescita nell'ultimo quindicennio del numero di stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale, non è cresciuto altrettanto rapidamente il numero di coloro che ottengono la cittadinanza; al riguardo, sottolinea come si tratti di un numero percentualmente assai inferiore rispetto a quello che si registra negli altri paesi. La ragione è che la legge vigente non consente l'attribuzione di cittadinanza se non a pochi.

Più in generale, fa presente che il paese ha un grande ed effettivo bisogno di immigrati stranieri. A sostegno di tale teoria fa presente come il demografo Livi Bacci abbia sostenuto che la popolazione italiana di età compresa tra i venti ed i quaranta anni, la fascia più significativa per alcuni versi, diminuirebbe, senza l'arrivo di persone straniere, in maniera sensibile nel corso dei prossimi anni. Riguardo poi all'intervento del deputato Bocchino, che ha fatto riferimento a casi di specie per evidenziare la pericolosità che potrebbe derivare dalla concessione della cittadinanza senza vincoli più rigorosi rispetto a quelli previsti nel testo base, fa presente che si tratta di ipotesi limite che, pur astrattamente configurabili, non possono essere considerate esemplificative. Per quanto concerne l'eventualità di concedere la cittadinanza solo in presenza di una condizione di reciprocità, osserva che, trattandosi di un diritto, esso non può essere condizionato ad una tale condizione. L'approccio al tema della cittadinanza deve fondarsi non su una volontà sanzionatoria, ma solo sul rispetto dei vigenti valori costituzionali.

Felice BELISARIO (IdV) si richiama preliminarmente alle osservazioni svolte dal deputato Costantini nella seduta di ieri, che rappresentano le posizioni del gruppo dell'Italia dei valori. Osserva poi che in Italia esiste una accentuata necessità di modificare la vigente legge sulla cittadinanza, ma bisognerebbe evitare però di procedere solo sulla base delle forti pressioni che si registrano. Ritiene pertanto che sia utile dare luogo ad un serio confronto in materia. Si dichiara quindi perplesso rispetto all'ipotesi di spostare la base della concessione della cittadinanza dallo *ius sanguinis* allo *ius soli*, trattandosi di un'operazione che rischia di trasformare

il requisito della permanenza legale minima sul territorio nazionale nel principio di fondo. Se non si assicura che i nuovi cittadini siano già effettivamente integrati nella nuova realtà sociale, si corre il rischio di produrre laceranti fratture sociali. Si dichiara inoltre perplesso in ordine alla ipotesi di consentire il mantenimento della doppia cittadinanza, sulla quale tuttavia ritiene opportuno sviluppare una ampia riflessione, non ancorata a presupposti ideologici.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) osserva che nel corso di alcuni interventi sono state prefigurate conseguenze negative che si produrrebbero sull'assetto della società a seguito dell'eventuale approvazione di diverse disposizioni contenute nel testo base. In proposito osserva che tali considerazioni sono prive di basi scientifiche, in quanto non tengono conto della realtà alla base delle dinamiche migratorie.

Carlo GIOVANARDI (UDC) ritiene che siano evidenti i pericoli che deriverebbero da una concessione indiscriminata della cittadinanza. In proposito ritiene necessario affrontare tali problematiche in un'ottica di confronto costruttivo tra le diverse parti politiche per individuare le idonee soluzioni.

Franco RUSSO (RC-SE) invita a non fare uso di ipotesi astratte e di casi limite per verificare la portata del testo base, che deve invece essere esaminato sulla base di dati concreti ed oggettivi e nel rispetto dei valori costituzionali.

Jole SANTELLI (FI) osserva che la materia trattata dal provvedimento in esame, che è volta ad incidere profondamente sull'assetto della società e che presenta una rilevanza costituzionale, potrebbe prestarsi a facili strumentalizzazioni politiche da parte dell'opposizione, che invece sta mantenendo un atteggiamento costruttivo al fine di individuare soluzioni soddisfacenti sui punti critici del testo. Invita pertanto la maggioranza a non estremizzare le proprie posizioni ed a procedere con l'obiettivo di dare luogo ad un costruttivo confronto tra le diverse parti politiche.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, si dichiara preliminarmente disponibile a valutare costruttivamente le proposte di modifica al testo base che verranno presentate, fermi restando i principi costituzionali e la giurisprudenza costituzionale in materia, che affermano come la cittadinanza implichi l'appartenenza del soggetto alla comunità in cui questi si inserisce. Osserva come, nonostante gli sforzi da lui compiuti nella predisposizione del testo base, i diversi approcci di fondo alla materia rimangano contrapposti, non essendo riuscito tale testo a sintetizzare in misura compatibile le diverse posizioni. Per quanto concerne le richieste di chiarimento sugli obiettivi politici di fondo che la maggioranza intende perseguire sulla materia in esame, osserva che essi non possono evidentemente essere compresi all'interno di un testo normativo. In proposito rileva tuttavia che, sulla base delle esperienze seguite in altri paesi, l'attribuzione della cittadinanza agli stranieri, che devono espressamente volerla e quindi richiederla, deve essere finalizzata a migliorare la loro condizione individuale all'interno della nuova realtà sociale. In tale prospettiva risultano importanti la conoscenza della lingua italiana ed il giuramento di fedeltà. La Costituzione prevede che il riconoscimento della cittadinanza è un diritto che la comunità statale concede a determinate condizioni.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, precisa che il diritto non preesiste, ma è attribuito dallo Stato al soggetto richiedente in presenza di determinate condizioni.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, con specifico riferimento al giuramento di fedeltà previsto dall'articolo 11 del testo base, osserva che esso rappresenta il momento conclusivo del complessivo procedimento di attribuzione della cittadinanza e che esso si riferisce alla fedeltà alla Repubblica italiana, alla leale osservanza della Costituzione e delle leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di

tutte le persone. Ritiene pertanto già presente il riferimento ai diritti fondamentali sollecitato dal deputato Bocchino, anche se questi non vengono espressamente ed individualmente indicati nella formula del giuramento stesso. Ribadisce quindi la propria intenzione di dare corso ad un costruttivo esame degli emendamenti, senza volontà di strumentalizzazione politica: a tale fine, in assenza di atteggiamenti ostruzionistici da parte dell'opposizione e in considerazione del fatto che l'esame dei provvedimenti in titolo è iniziato lo scorso 3 agosto 2006, ritiene che una settimana di lavoro riservata all'esame delle proposte emendative può essere sufficiente al fine di elaborare un testo valido.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime apprezzamento per il livello della discussione generale svolta nella Commissione e concorda con quanti hanno affermato che la materia in esame ha rilevanza costituzionale. Rileva che si è di fronte ad una situazione che il legislatore del 1992 non era in grado di immaginare e cita il dato dell'ONU secondo cui nel 2005 sono circa quaranta milioni le persone che, per le ragioni più svariate, ma senza dubbio a malincuore, hanno lasciato il paese di origine. Questo fenomeno ha creato la globalizzazione e la distinzione all'interno dello stesso Stato. Venendo poi al merito delle principali questioni emerse nel dibattito, osserva che, per quanto concerne i requisiti temporali di permanenza sul territorio, il testo in esame si allinea alle direttive dell'Unione europea relative agli stranieri «lungo soggiornanti», le quali fissano in 5 anni di regolare soggiorno la durata di tempo minimo per poter richiedere il relativo permesso di soggiorno. Tale periodo è stato ritenuto dalle istituzioni europee sufficiente a determinare la volontà di radicamento del soggetto sul territorio e appare quindi adeguato e congruo per far presumere l'avvenuta integrazione dello straniero nel territorio dello Stato anche ai fini della concessione della cittadinanza.

Ritiene tuttavia opportuno precisare che la possibilità offerta allo straniero di richiedere la cittadinanza, ovvero il permesso di soggiorno comunitario, non può considerarsi una scelta alternativa in quanto gli effetti che derivano dal possesso del permesso di soggiorno sono ben diversi da quelli che derivano dall'acquisizione della cittadinanza. Basti considerare, in proposito, che il conseguimento del nuovo *status civitatis* potrebbe anche implicare, per il soggetto richiedente, la perdita della propria cittadinanza di origine. Ben diversi, inoltre, sono i requisiti richiesti per accedere all'uno o all'altro istituto. Per quanto riguarda, infatti, la durata temporale di permanenza nel in Italia, per la cittadinanza, diversamente da quanto stabilito dalle direttive comunitarie, si è ritenuto opportuno collegare tale periodo alla residenza legale e senza interruzioni - con ciò intendendosi la contestuale titolarità, per tutto il periodo considerato, non solo del regolare permesso di soggiorno, ma anche dell'iscrizione anagrafica - ritenuta indice di maggiore stabilità e radicamento sul territorio.

Per quanto riguarda poi la specifica questione posta dal deputato Adenti circa il significato da attribuire alla locuzione «senza interruzioni» utilizzata nel testo in esame, fa presente che, con circolare del 5 gennaio 2007, il Ministro dell'interno è intervenuto sull'argomento. Nel passato, infatti, l'interruzione della permanenza in Italia è stata motivo di preclusione alla concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, in quanto si riteneva non maturato il presupposto normativo. Ma, in un mondo in costante evoluzione non si è potuto non tener conto delle mutate condizioni di vita, le quali possono determinare brevi periodi di allontanamento dal territorio nazionale per motivate ragioni, quali, ad esempio, esigenze lavorative, di studio o di semplice arricchimento e scambio culturale. Sulla base di tali considerazioni - supportate peraltro da recenti pronunce giurisprudenziali - le eventuali assenze temporanee sono oggi considerate non più pregiudizievoli ai fini della concessione dello *status civitatis* a condizione che l'aspirante cittadino, recandosi all'estero, abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale, vale a dire l'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza e il titolo di soggiorno valido per l'intero arco temporale, nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Le ragioni dell'assenza - dovute comunque per lo più a necessità di studio, di lavoro, di assistenza alla famiglia di origine e di cure mediche - devono essere comprovate da idonea

documentazione che lo straniero è tenuto a produrre ad integrazione dell'istanza.

Per quanto concerne il requisito del reddito, al quale ha fatto riferimento in particolare il deputato Frias, fa presente che, a differenza del disegno di legge del Governo, il testo unificato del relatore lo prevede in una sola ipotesi, quella di attribuzione della cittadinanza agli stranieri extracomunitari residenti nel territorio. A tal riguardo, precisa che la normativa vigente - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994 e al decreto del Ministero dell'interno del novembre 1994 - richiede allo straniero che voglia essere ammesso nella comunità nazionale la dimostrazione di una disponibilità economica ben superiore rispetto a quella che il testo in esame pone come soglia minima e che è stata, come noto, rapportata a quella già prevista per i titolari di permesso di soggiorno comunitario per lungo soggiornanti. A mero titolo informativo, fa poi presente che tale disponibilità è attualmente riferita ai limiti di reddito previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 382 del 1989, e confermati nella legge n. 549 del 1995, per l'esenzione dalla spesa sanitaria per i titolari di pensione di vecchiaia.

Con riferimento poi alle considerazioni svolte dal deputato Frias in relazione al fatto che la prima ondata di immigrazione in Italia era formata da donne che svolgevano lavori domestici con pensione minima, fa presente che la citata circolare del 5 gennaio scorso ha rivisitato i criteri per la determinazione dei requisiti reddituali relativi ai nuclei familiari. Fino a qualche tempo fa, infatti, non era possibile concedere la cittadinanza ad uno straniero non titolare di un reddito proprio, anche se lo stesso risultava essere a carico del coniuge, nonostante che l'intero nucleo familiare percepisse un reddito complessivo che poteva garantire dignitose condizioni di vita. Sino ad ora, quindi, non è stato possibile concedere la cittadinanza alle donne straniere casalinghe, in quanto prive di una attività propria e quindi di fonte di guadagno personale, neanche quando queste risultavano a carico del coniuge titolare di un reddito tale da assicurare ampiamente il mantenimento della moglie e di eventuali altri componenti della famiglia. Le mutate condizioni sociali e l'importanza di favorire il processo migratorio hanno indotto a riconsiderare le situazioni, anche familiari, degli stranieri coinvolti nel processo di integrazione nella collettività italiana, ferma restando la necessità, come pure affermato dal Consiglio di Stato, che il nuovo cittadino abbia comunque i mezzi idonei per mantenere sé e la propria famiglia. Il Governo ha ritenuto pertanto necessario, nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti tra loro i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell'intero nucleo familiare al quale l'aspirante cittadino appartiene quando dalla documentazione prodotta o dalla istruttoria esperita si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito. In presenza di questi presupposti la cittadinanza potrà quindi d'ora in poi esser concessa anche alle casalinghe prive di reddito proprio e in questo modo si garantirà loro la possibilità di vivere in piena autonomia e nella consapevolezza di essere e di sentirsi italiane.

Per quanto riguarda la questione della doppia cittadinanza, rileva che ha generato notevoli conflitti e problemi in molti sistemi politici europei, in quanto si tratta di un nodo difficile da sciogliere, il quale da una parte tocca la dimensione dell'appartenenza e della lealtà, dall'altra è in molti casi inevitabile. L'estensione del principio di eguaglianza tra i generi in materia di trasmissione della cittadinanza è stata suffragata da convenzioni internazionali: fa riferimento ad esempio alla Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate del 29 gennaio 1957 e alla risoluzione (77) 12 del Consiglio d'Europa sulla nazionalità di coniugi di nazionalità differente del 27 maggio 1977. Tali convenzioni sono state recepite da molti ordinamenti giuridici che hanno attribuito ad entrambi i coniugi il diritto di trasmettersi reciprocamente la cittadinanza e di trasmettere entrambe le cittadinanze ai propri figli. L'attribuzione della cittadinanza *iure soli*, per nascita sul territorio, è quasi automatica in molti paesi di immigrazione e si cumula con la trasmissione della cittadinanza di origine dei genitori *iure sanguinis*, anche se residenti all'estero. In altri casi, la legislazione dello Stato di emigrazione può costituire un grave ostacolo alla richiesta di rinunciare alla cittadinanza del paese di origine per ottenere quella del paese dove si è immigrati. Alcuni Stati di emigrazione, infatti, vietano la rinuncia alla cittadinanza o legano diritti rilevanti, come quello di proprietà immobiliare o ereditario, allo *status* giuridico di cittadino ovvero ancora impongono tasse di

rinuncia particolarmente elevate. Nel diritto internazionale si è inizialmente affermato il principio secondo cui la cittadinanza plurima fosse da evitare - fa riferimento alla Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di pluralità di nazionalità del 6 maggio 1963, - ma il principio è stato poi progressivamente abbandonato a partire dalla Convenzione europea sulla nazionalità dell'11 novembre 1977. In anni recenti, si è profilata una duplice tendenza: verso la piena accettazione giuridica o verso una certa tolleranza di fatto. Paesi che accettano anche formalmente la cittadinanza doppia o plurima sono Belgio, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Svezia, i quali non richiedono che lo straniero rinunci alla cittadinanza del paese di provenienza. Il Portogallo accetta la doppia nazionalità a condizione che la doppia cittadinanza non contrasti con la legislazione del paese di provenienza. La Grecia chiede la rinuncia alla cittadinanza precedente soltanto ai cittadini macedoni. Paesi che vietano la doppia cittadinanza sono Austria, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna, i quali richiedono la rinuncia della cittadinanza precedente. Questi ordinamenti giuridici prevedono tuttavia, tutti o taluni, importanti eccezioni per i rifugiati (tutti gli Stati), per gli stranieri il cui Stato di origine non contempli il diritto di rinuncia alla cittadinanza o imponga, per la rinuncia, condizioni estremamente onerose (Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi), per i figli di genitori con doppia cittadinanza (Austria, Danimarca), per i nati sul territorio prima del raggiungimento della maggiore età (Germania). Le amministrazioni di questi paesi mostrano in pratica una certa flessibilità nel trattare i casi di cittadinanza plurima. L'Italia con la legge 91 del 1992 ha accettato esplicitamente la doppia cittadinanza. La precedente legge del 1912 rifiutava formalmente il principio, ma casi di doppia cittadinanza erano comunque ampiamente tollerati o disciplinati attraverso trattati bilaterali al fine di non perdere i vantaggi, veri e presunti, derivanti da una forte comunità di cittadini residenti all'estero. L'istituzione del certificato di svincolo, ossia di rinuncia alla cittadinanza di origine, trova fondamento non nella legge n. 91 del 1992, e nemmeno nel relativo regolamento di attuazione, ma piuttosto nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, recante il regolamento sulla disciplina del procedimento di concessione, il quale autorizzava il Ministero dell'interno a richiedere ulteriori documenti, oltre a quelli espressamente indicati dalle norme regolamentari. Questo Ministero aveva quindi stabilito, con il decreto ministeriale 22 novembre 1994, che, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, i naturalizzandi dovessero produrre un certificato di svincolo dalla cittadinanza posseduta, a meno che quest'ultima non venisse persa automaticamente con l'acquisto di uno *status civitatis* straniero. La produzione, da parte dell'interessato, del certificato di svincolo costituiva quindi condizione indispensabile per procedere alla predisposizione del decreto da sottoporre alla firma del Presidente della Repubblica. L'applicazione di detta norma regolamentare aveva peraltro evidenziato, nel tempo, vari profili di problematicità. Spesso gli aspiranti alla cittadinanza, per la normativa disciplinante la materia nei diversi Paesi, incontravano difficoltà per l'ottenimento del predetto certificato presso le autorità del proprio Stato di origine, con conseguente notevole allungamento dei tempi del procedimento di concessione. Peraltro, una volta ottenuto tale documento, l'interessato risultava privo della titolarità della cittadinanza di origine e non ancora in possesso di quella italiana: versava quindi in una condizione di apolidia di fatto, seppur temporanea, fino al momento del giuramento. Sulla base di tali considerazioni, con il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, ha definitivamente eliminato la richiesta di svincolo, anche al fine di adeguare la procedura di concessione dello *status civitatis* a criteri di razionalizzazione e semplificazione, nonché di favorire una migliore integrazione sociale dei nuovi cittadini.

Per quanto riguarda poi la previsione che consente al Ministro dell'interno di respingere con decreto motivato l'istanza del richiedente la cittadinanza ove sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, fa presente che si tratta di una misura di fondamentale importanza, come pure quella che stabilisce che, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il procedimento, per un periodo massimo di tre anni, informandone il

Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una norma posta a tutela della sicurezza dell'intera nazione, ma che travalica i confini della nazione stessa, considerato che - già a norma del Trattato di Maastricht, ed ora del Trattato istitutivo della Costituzione europea - ciascuna cittadinanza nazionale, e quindi anche quella italiana, porta con se lo *status* di cittadino europeo e, con esso, tutta una serie di potestà ben definite, tra cui, principalmente, il diritto di libera circolazione nell'intero territorio comunitario. Si tratta di poteri di alto rilievo politico attribuiti al Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza come riconosciuto dalla legge n. 121 del 1981 e come ribadito in numerose altre fonti normative relative alla lotta al terrorismo, al crimine organizzato e a tutte le altre attività connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica anche in correlazione alle attività di *intelligence* svolte a livello nazionale ed estero.

Ritiene pertanto inopportuno prevedere, come richiesto dal deputato Frias, che la sussistenza di eventuali elementi di pericolo per la sicurezza dello Stato sia rimessa all'autorità giudiziaria anziché al Governo, considerato che i provvedimenti di reiezione del Ministro dell'interno hanno come presupposto una valutazione della pericolosità del soggetto intesa come un giudizio di pericolosità complessiva anche a prescindere dalla commissione di specifici reati da parte del soggetto stesso. Per chiarire in ogni caso la portata del fenomeno, fa presente che nel triennio 2004-2006 i casi di reiezione per motivi di sicurezza sono stati 87, per 52 dei quali è stato proposto ricorso. In generale, sono pochi i casi di respingimento della richiesta: si tratta, nel 2006, di 522 casi a fronte di oltre 30 mila domande presentate.

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi prospettata da alcuni deputati intervenuti nel dibattito di ridurre il tempo di permanenza richiesto per l'attribuzione della cittadinanza in considerazione del fatto che i tempi per l'espletamento dei relativi procedimenti amministrativi richiedono in alcuni casi anche più anni dal momento della presentazione delle domande, fa presente che in effetti c'è stato in passato un forte ritardo nell'evasione delle pratiche, dovuto all'insufficienza dell'organico a fronte del crescente numero di domande. Tuttavia, è stato ora adottato un sistema di gestione informatica della procedura di concessione della cittadinanza, che ha consentito una forte accelerazione dei procedimenti. Nel 2006, per la prima volta, il numero delle domande definite è stato superiore a quello delle domande presentate, il che ha significato una riduzione delle domande pregresse e pendenti. L'attuale termine per la definizione dei procedimenti in questione è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1984, n. 362. Nel caso di richiesta per matrimonio, detto termine ha natura perentoria in quanto l'articolo 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992 non consente, decorsi i due anni dalla presentazione dell'istanza, il respingimento. In tale fattispecie, infatti, la giurisprudenza ha qualificato la posizione del richiedente, a biennio scaduto, quale diritto soggettivo pieno. La piena funzionalità del citato sistema SICITT consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di definizione delle domande ricevute dopo il 20 febbraio 2006, la cui istruttoria è stata effettuata interamente con il sistema informatico.

Jole SANTELLI (FI) chiede al rappresentante del Governo, al fine di agevolare la fase emendativa, di chiarire quali siano le ragioni per le quali si respingono le domande di cittadinanza e sulla base di quali elementi si proceda.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, nel riservarsi di specificare eventualmente in altra seduta quali siano le ragioni per le quali le domande sono respinte, precisa che, nel 2006, sono state respinte 279 domande *ex* articolo 5 e 243 domande *ex* articolo 9 della legge n. 91 del 1992, per un totale di 522, come già detto. Chiarisce altresì che, ai fini della valutazione della domanda, si fa riferimento alle risultanze del casellario giudiziale, al parere degli organismi di sicurezza, ed in particolare del prefetto e del questore competente per territorio.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 30 marzo prossimo. Pertanto, al fine di assicurare congrui

tempi per l'esame degli emendamenti e per l'espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni, le giornate di giovedì 15, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 marzo, nonché eventualmente la giornata di venerdì 23 marzo 2007, con eventuale prosecuzione dei lavori, se necessario, anche in sedute notturne, saranno riservate all'esame degli emendamenti. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Lunedì 19 marzo 2007

SEDE REFERENTE

Lunedì 19 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia 17.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato*). Avverte altresì che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Frias 14.01 e che il deputato Bocchino ha sottoscritto l'emendamento 5.4 dei deputati Allam e Santelli. Avverte quindi che il deputato Bertolini ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.32, 1.34, 1.29, 2.20, 2.22 e 2.27.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene opportuno che il relatore illustri i propri emendamenti al fine di avviare una riflessione, da parte della Commissione, che consenta ai rappresentanti dei gruppi di esprimere le rispettive posizioni.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ad illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, illustra i propri emendamenti agli articoli 1, 2 e 3 del testo base, soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 1.35, volto a sostituire nel corpo del provvedimento il concetto di residenza legale con quello di soggiorno legale, e sull'emendamento 1.40, che prevede che l'acquisizione della cittadinanza da parte del minore di cui alla lettera c) del

comma 1 dell'articolo 1 del testo base sia condizionata alla manifestazione di volontà da parte dei genitori ovvero, in mancanza, da parte del minore stesso quando diventa maggiorenne.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI illustra l'emendamento del Governo 3.20, volto a prevedere che l'acquisto della cittadinanza del cittadino maggiorenne a seguito di adozione avvenga con decreto del Ministro dell'interno.

Italo BOCCHINO (AN) osserva preliminarmente che il proprio gruppo, in un'ottica costruttiva, ha presentato solo nove emendamenti, il che ne evidenzia l'atteggiamento di serietà e responsabilità. Tali emendamenti si fondano sul presupposto di mantenere inalterato il requisito dei dieci anni di residenza legale minima per l'acquisto della cittadinanza *iure soli*, introducendo un procedimento accelerato volto a conferire la cittadinanza ai minori nati sul territorio italiano, in presenza del requisito della residenza della madre da almeno cinque anni e di una formazione scolastica del minore stesso. Il requisito della residenza legale minima della madre è volto ad evitare di alimentare un traffico di immigrati esclusivamente finalizzato ai ricoveri delle gestanti straniere in vista del parto e a fare dell'Italia una sorta di «sala parto» europea. Il secondo requisito è quello della frequenza scolastica dell'interessato, che gli consente di acquisire quanto meno una conoscenza approssimativa della cultura nazionale. L'obiettivo del gruppo di Alleanza nazionale è in sostanza quello di consentire, a chi effettivamente si sia integrato nella società, di acquisire la cittadinanza. Si dichiara preoccupato per il contenuto degli emendamenti del relatore, che sono volti a consentire l'acquisizione della cittadinanza italiana in presenza di termini eccessivamente celeri e senza la definizione di opportuni requisiti che ne evitino una indiscriminata attribuzione.

Gianpiero D'ALIA (UDC), pur apprezzando lo sforzo del relatore, ribadisce la posizione del proprio gruppo contraria all'impianto del testo base. Si sofferma in particolare sulla posizione dei minori, ai quali ritiene opportuno assicurare adeguate forme di tutela. In proposito osserva che le proposte emendative del proprio gruppo sono volte ad equiparare le forme di tutela per i minori stranieri nati in Italia a quelle per i minori entrati in Italia entro il quinto anno di età, purché in presenza di alcuni requisiti quale è, in primo luogo, quello della frequenza scolastica.

Per quanto concerne il requisito della residenza legale minima finalizzata all'attribuzione della cittadinanza, osserva che il termine, previsto nel testo base in cinque anni, andrebbe comunque elevato ad almeno sette anni. Ritiene infatti che la cittadinanza non sia un diritto naturale, ma un diritto attribuito dallo Stato.

Jole SANTELLI (FI) osserva che il proprio gruppo ha presentato numerosi emendamenti che, da un lato, evidenziano la contrarietà del proprio gruppo rispetto al complessivo testo base e, dall'altro, sono volti a ripristinare il testo della proposta di legge presentata dal proprio gruppo e, in altri casi, a migliorare costruttivamente il testo base. Si dichiara contraria all'attribuzione automatica *iure soli* della cittadinanza al minore che già soggiorna in Italia. In proposito osserva che il requisito per cui uno dei due genitori soggiorni legalmente in Italia da almeno tre anni sia di per sé insoddisfacente, mentre ritiene che sia opportuno maturare una adeguata riflessione sull'attribuzione della cittadinanza ai minori cosiddetti «di seconda generazione». Si sofferma quindi sull'acquisizione della cittadinanza per matrimonio, che non condivide nei casi in cui essa può essere conferita anche al coniuge non residente in Italia. Per quanto concerne i criteri di attribuzione della cittadinanza, osserva che il procedimento privilegiato predisposto nel testo base prevede alcuni requisiti che non giustificano in alcun modo l'accelerazione dei tempi. Dichiarò infine di non condividere la possibilità di mantenere la doppia cittadinanza.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) osserva che il testo base in esame si fonda su tre principi di fondo. In primo luogo, il testo rafforza il principio dello *ius soli* quale criterio di conferimento della cittadinanza, ancorché accompagnato da alcuni ulteriori requisiti. Inoltre, sotto il profilo della tutela

dei minori, osserva che il testo base richiede, ai fini dell'attribuzione della cittadinanza, la frequenza di un ciclo scolastico. Il terzo principio è infine quello volto a predisporre un procedimento accelerato e garantito, senza prevedere forme discrezionali di giudizio, per l'attribuzione della cittadinanza, in presenza di determinati requisiti.

Isabella BERTOLINI (FI), nel ricordare che la posizione del proprio gruppo è stata rappresentata dal deputato Santelli, osserva che il testo base, pur apprezzabile per il lavoro svolto dal relatore, non è condivisibile. Ritiene che la cittadinanza sia il momento conclusivo del percorso di integrazione e che non possa essere attribuita o concessa indiscriminatamente. Si dichiara contraria alla cittadinanza *iure soli*, dovendo comunque il soggetto interessato aderire previamente ai valori dello Stato e della società di cui intende diventare cittadino.

Davide CAPARINI (LNP) fa presente che da parte del proprio gruppo sono state presentate iniziative legislative volte a ridefinire la materia in esame. La cittadinanza rappresenta il momento conclusivo dell'integrazione di un soggetto straniero che non può essere attribuita solo in presenza di requisiti automatici, ma deve essere invece attribuita a seguito di una valutazione sull'effettiva integrazione del soggetto, in presenza di determinate condizioni. Preannuncia la propria contrarietà agli emendamenti presentati dal Governo, dal relatore, ma anche rispetto a tutti quegli emendamenti volti ad attribuire la cittadinanza sulla base del criterio dello *ius soli*.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare gli identici emendamenti Merlo 1.2 e Cassola 1.3.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ad eccezione dell'emendamento Costantini 1.9, per il quale esprime un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita all'approvazione del proprio emendamento 1.35. Esprime invito al ritiro degli emendamenti Mascia 1.13, Belisario 1.14, Cassola 1.4, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita all'approvazione del proprio emendamento 1.40 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Adenti 1.7 purchè riformulato nel senso di sostituire la parola «cinquanta» con la parola «novanta». Esprime un invito al ritiro dell'emendamento Santelli 1.32, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Belisario 1.18.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ad eccezione degli emendamenti Costantini 1.9, 1.35 del relatore, Mascia 1.13, Belisario 1.14, Adenti 1.5 e Cota 1.6, per i quali si rimette alla Commissione. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.40 del relatore. Si rimette altresì alla Commissione sugli emendamenti Adenti 1.7 e Belisario 1.18. Sull'emendamento 1.35 del relatore si rimette alla Commissione in quanto ritiene più opportuno la previsione del criterio della residenza legale.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Adenti 1.7 e lo riformula nel senso indicato dal relatore. Ritira quindi il proprio emendamento 1.4.

Italo BOCCHINO (AN) osserva preliminarmente che i tempi di esame del provvedimento in titolo sono stati compressi e che da parte del proprio gruppo è stato dimostrato un atteggiamento di responsabilità e di disponibilità al dialogo nell'obiettivo di migliorare il testo in esame. Osserva

invece che da parte del relatore è stato manifestato un atteggiamento di chiusura, sia attraverso l'espressione di pareri negativi senza motivazioni, sia attraverso la presentazione di emendamenti peggiorativi del testo in direzione opposta a quella del proprio gruppo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) fa presente che l'emendamento del relatore 1.35, che utilizza la locuzione «legalmente soggiornante», in presenza di termini più ridotti per l'acquisizione della cittadinanza potrebbe rappresentare un problema tecnico nella prospettiva della eventuale attribuzione agli immigrati del diritto di voto nelle elezioni amministrative.

Davide CAPARINI (LNP) chiede di sapere a che ora è previsto il termine della seduta odierna.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, la Commissione esaminerà gli emendamenti riferiti ai primi tre articoli.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, dichiara la piena disponibilità della maggioranza a discutere costruttivamente sulle proposte emendative dell'opposizione, a condizione, però, che non mettano in discussione i principi sui quali la maggioranza ha inteso impostare il provvedimento, tra i quali rientra quello della cittadinanza basata sullo *ius soli*. Per tali ragioni, mentre conferma il suo parere contrario sulle proposte emendative tendenti alla soppressione di disposizioni che la maggioranza considera qualificanti, quali quelle dell'articolo 1, si riserva di presentare, eventualmente in sede di Comitato dei nove, emendamenti che tengano conto di singole proposte di dettaglio avanzate dai gruppi di opposizione, come ad esempio quella contenuta nell'emendamento D'Alia 1.19, che pone un problema serio e sul quale è opportuno riflettere. Per quanto riguarda poi il suo emendamento 1.35, chiarisce che esso è finalizzato ad evitare alcune difficoltà di carattere burocratico che, come emerso nel corso delle audizioni svolte lunedì scorso, potrebbero sorgere ove si facesse riferimento, ai fini del riconoscimento della cittadinanza dello straniero nato sul territorio italiano, alla residenza dei genitori, anziché al loro soggiorno. Preannuncia che, in ogni caso, esprimerà parere favorevole su un principio contenuto in emendamenti presentati dal deputato Adenti, i quali prevedono che tra la documentazione che lo straniero deve presentare ai fini dell'acquisto della cittadinanza, dove questa è subordinata a richiesta o istanza dell'interessato, vi sia la carta d'identità.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti D'Alia 1.19 e Bocchino 1.20 e 1.21.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, concorda con il presidente Violante sull'opportunità dell'accantonamento.

Italo BOCCHINO (AN) riterrebbe più opportuno sospendere la seduta al fine di valutare se sia possibile una riformulazione degli emendamenti in questione che riscuota il consenso del relatore e del Governo. A tal fine, chiede alla maggioranza di dire con chiarezza se sia d'accordo a specificare, all'articolo 1, comma 1, lettera c), che il requisito della residenza in Italia deve riguardare la madre di colui che nasce sul territorio italiano, e non genericamente «almeno un genitore», come prevede il testo, al fine di evitare che l'Italia, avendo regole più permissive degli altri paesi europei, diventi una sorta di «sala parto» d'Europa. A tal riguardo esprime il dubbio che l'emendamento 1.35 del relatore sia il segno di una difficoltà interna alla maggioranza e che la richiesta di accantonamento nasconda una difficoltà di fondo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) si dichiara in linea di principio favorevole all'accantonamento del suo emendamento 1.19 e degli emendamenti Bocchino 1.21 e 1.20, ma riterrebbe più opportuno, in vista dell'ordinato svolgimento dell'esame, chiarire fin da subito le questioni sottese all'articolo 1. Fa

quindi presente che il suo emendamento 1.19, che tende tra l'altro a collocare le disposizioni giuridiche concernenti il minore nell'ambito dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, non è motivato da una mera esigenza di sistematicità. La proposta del suo gruppo è che lo straniero possa acquistare la cittadinanza non solo se nasce nel territorio italiano, ma anche se vi entra entro i cinque anni di età. Tale previsione, che si ispira ad un criterio di equità e di buon senso, porta però con sé l'esigenza di prevedere un qualche percorso di integrazione del minore straniero, comprensivo dell'apprendimento della lingua italiana e della scolarizzazione. Esprime quindi perplessità sull'emendamento 1.35 del relatore, facendo presente come la residenza sia il presupposto per la concessione del diritto elettorale agli stranieri, ossia per una misura cui è personalmente favorevole e alla quale sembra essere orientata anche la maggioranza.

Jole SANTELLI (FI), nel sottolineare come il suo gruppo abbia presentato non soltanto emendamenti soppressivi delle norme che la sua parte politica non condivide, ma anche altri che, conservando l'impianto del testo della maggioranza, tendono a migliorarlo, stigmatizza la volontà della maggioranza di procedere a ritmo serrato senza aprire un vero confronto sulle questioni di merito.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ritiene che non possa dirsi che il dibattito sia stato in qualche modo compresso o limitato, anche in considerazione del fatto che la Commissione ha iniziato i suoi lavori alle 17.15 e non è stato ancora posto in votazione nessun emendamento. Chiarisce quindi di aver proposto l'accantonamento degli emendamenti D'Alia 1.19 e Bocchino 1.21 e 1.20 in vista di un approfondimento, cui il relatore si è mostrato disponibile, il quale sarà comunque circoscritto ad alcuni singoli punti, fermo restando che la maggioranza non intende lasciar cadere il principio dello *ius soli*.

La Commissione accantona gli emendamenti D'Alia 1.19 e Bocchino 1.20 e 1.21. Quindi respinge gli identici emendamenti Cota 1.1 e Santelli 1.24.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Merlo 1.2 e Cassola 1.3 sono stati accantonati.

Jole SANTELLI (FI) ritira l'emendamento 1.30, di cui è primo firmatario.

Carlo COSTANTINI (IdV) accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 1.9, in quanto la principale esigenza in esso evidenziata, vale a dire quella di legare ad una espressa richiesta in tal senso dei genitori il riconoscimento della cittadinanza al minore nato nel territorio italiano, viene soddisfatta dall'emendamento 1.40 del relatore, che peraltro prevede un percorso più complesso, in quanto prevede che la richiesta possa esser fatta anche dall'interessato stesso, al compimento del diciottesimo anno, quando non sia stata fatta dai genitori. Ritiene peraltro che tale meccanismo dovrebbe essere previsto, per ragioni di coerenza, anche per la fattispecie di cui alla successiva lettera *d*) del comma 1. Per quanto riguarda poi la durata della permanenza in Italia dei genitori del nuovo nato, si riserva di intervenire in un successivo momento.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, concorda sull'opportunità di prevedere anche per la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso lettera *d*) il meccanismo del riconoscimento della cittadinanza previa richiesta in tal senso.

Gianpiero D'ALIA (UDC), a nome del gruppo, ritira l'emendamento Ronconi 1.22.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.25, ribadisce la contrarietà della sua parte politica rispetto al principio dello *ius soli*, rileva che l'emendamento 1.35 del relatore, pur

ispirato ad un criterio condivisibile, ossia quello di subordinare il riconoscimento della cittadinanza ad una richiesta in tal senso, è a suo avviso inappropriato con riferimento ai minori.

Gianpiero D'ALIA (UDC), nel sottoscrivere l'emendamento Santelli 1.25, ricorda che la cittadinanza presuppone ed implica l'integrazione del minore ed esorta la maggioranza a non cadere nell'errore di ritenere che l'integrazione debba conseguire necessariamente dal fatto che i genitori abbiano risieduto in Italia per un certo numero di anni. A suo giudizio, anzi, il testo in esame, e ancor più come sarebbe modificato dall'emendamento 1.35 del relatore, avrebbe come effetto quello di non rendere necessario per i genitori del minore educarlo ed allevarlo al rispetto dei valori e dei principi della cultura italiana. Ribadisce quindi che per la sua parte politica è la frequentazione delle scuole a produrre l'integrazione del minore, e non il fatto che i suoi genitori risiedessero in Italia da tre o più anni quando lui è nato.

Isabella BERTOLINI (FI) ritiene che attribuendo la cittadinanza di diritto e alla nascita si rischia di assecondare i casi di opportunismo e di riconoscere la cittadinanza anche a soggetti che non intendono effettivamente restare sul territorio italiano ed integrarsi. Tale difetto è a suo giudizio aggravato dall'emendamento 1.35 del relatore, in quanto il legale soggiorno costituisce un vincolo con il territorio ancor più tenue della residenza. Invita perciò la maggioranza ad ulteriore riflessione sul punto.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, ribadisce la disponibilità della maggioranza a discutere su singoli aspetti della disciplina dello *ius soli*, ma non a rimettere in discussione il principio di fondo. Esprime in ogni caso la propria disponibilità ad accantonare anche il suo emendamento 1.40.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene che si debba accantonare anche l'emendamento Santelli 1.25 in modo che i proponenti possano valutare le iniziative che il relatore assumerà e decidere se ritirarlo o insistere nella richiesta di votazione. Ricorda quindi che non è in discussione lo *ius soli*, che del resto è già previsto dalla legge n. 91 del 1992, ma i requisiti e le condizioni che lo accompagnano e che la stessa maggioranza non intende eliminare del tutto. Fa inoltre presente che, con l'emendamento 1.40 del relatore, il minore perde la cittadinanza di origine per una scelta dei genitori, mentre sarebbe stato più rispettoso della sua individualità prevedere che la scelta di diventare cittadino italiano fosse fatta direttamente da lui al compimento della maggiore età.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 1.25.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il suo emendamento 1.11.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.26, chiarisce che esso tende a introdurre nel testo un principio riconosciuto dalla legislazione europea: quello per cui, ai fini del riconoscimento della cittadinanza allo straniero nato in Italia si richiede ai genitori un tempo di permanenza pari a quello richiesto per il riconoscimento della cittadinanza in loro favore. In generale, ribadisce che una permanenza di soli tre anni è del tutto insufficiente a far presumere una volontà di integrazione o un radicamento effettivo sul territorio italiano.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 1.26.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento 1.12, di cui è cofirmataria.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, intervenendo sul suo emendamento 1.35, ribadisce che la modifica dell'espressione «residente legalmente» con quella di «legalmente soggiornante» è finalizzata unicamente ad evitare inutili appesantimenti burocratici, facendo tesoro dell'esperienza

dell'associazionismo emersa nel corso delle audizioni svolte lunedì scorso, e non intende quindi in alcun modo mettere in discussione la necessità del requisito della residenza. Come ha già accennato, infatti, quando si voteranno gli emendamenti presentati dal deputato Adenti in materia di documentazione richiesta ai fini del riconoscimento o dell'attribuzione della cittadinanza, esprimerà parere favorevole proponendo una riformulazione volta a prevedere espressamente che ai fini dell'ottenimento della cittadinanza si debba presentare anche il certificato di residenza.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ringrazia il relatore per aver chiarito la *ratio* del suo emendamento 1.35. Conferma però il suo orientamento contrario in quanto ritiene che la residenza, intesa nello stretto senso civilistico, debba costituire il riferimento per il computo del tempo richiesto ai fini della cittadinanza.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa presente che il soggiorno legale testimonia il legame con il territorio assai più della residenza e sottolinea che, in ogni caso, sono richiesti sempre cinque anni di permanenza in Italia.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, sottolinea che chi soggiorna in un Paese è effettivamente legato al territorio e alla comunità locale, più di chi vi abbia solo la residenza, che non impedisce di vivere di fatto all'estero.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, considerato che l'attuale normativa prevede entrambi i requisiti, quello del soggiorno legale e quello della residenza, chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.35 del relatore, al fine di svolgere opportuni approfondimenti.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene che debbano essere previsti entrambi i requisiti, sia la residenza, sia il soggiorno. È vero che dal rilascio del permesso di soggiorno al riconoscimento della residenza trascorrono un paio di anni, ma ritiene che il problema burocratico vada risolto in altro modo, anche perché la titolarità di un permesso di soggiorno non dimostra, a suo avviso, l'intenzione di radicarsi e integrarsi sul territorio, mentre il prendere la residenza è un chiaro segno di una volontà in tal senso.

Gianpiero D'ALIA (UDC) chiede al Governo di verificare se l'attuale previsione del doppio requisito, quello del permesso di soggiorno e quello della residenza, non sia legato all'accertamento della eventuale pericolosità per lo Stato dello straniero.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) ricorda che la residenza è rilevante anche ai fini tributari e fiscali.

Jole SANTELLI (FI) fa presente che alla nozione di residenza è connessa quella di centro degli interessi, che è essenziale per far presumere la volontà di radicamento.

La Commissione accantona l'emendamento 1.35 del relatore.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 1.13, di cui è cofirmataria.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Belisario 1.14 è stato ritirato.

Marco BOATO (Verdi) ritira l'emendamento Cassola 1.4, di cui è cofirmatario. Sottoscrive inoltre l'emendamento Adenti 1.5, che ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santelli 1.27 e Zeller 1.8.

Lorenzo BODEGA (LNP) sottoscrive l'emendamento Cota 1.6, che ritira.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira il suo emendamento 1.15.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che il deputato Boato ha sottoscritto l'emendamento Adenti 1.7, riformulandolo nel senso indicato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Adenti 1.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Bertolini 1.31.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 1.16, di cui è cofirmatario.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 1.17, di cui è cofirmataria.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sottoscrive l'emendamento Santelli 1.28.

La Commissione accantona l'emendamento Santelli 1.28; quindi respinge l'emendamento Santelli 1.32.

Lorenzo BODEGA (LNP) sottoscrive l'emendamento Cota 1.10, che ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Belisario 1.18 e respinge gli emendamenti Bertolini 1.33, Ronconi 1.23, Santelli 1.34 e 1.29. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad eccezione degli emendamenti Belisario 2.5 e 2.6, per i quali formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Adenti 2.3. Formula un invito al ritiro degli emendamenti Belisario 2.9, Frias 2.10 e Santelli 2.26, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, potendo considerarsi assorbiti dal proprio emendamento 2.35, che invita ad approvare. Invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Belisario 2.11 e Santelli 2.17, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita all'approvazione del proprio emendamento 2.30. Invita al ritiro dell'emendamento Belisario 2.13, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 2.27 ed invita al ritiro degli emendamenti Mascia 2.15 e Belisario 2.14, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita quindi all'approvazione del proprio emendamento 2.31.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Licandro 2.7 e 2.8 e li ritira. Sottoscrive inoltre l'emendamento Adenti 2.3.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cota 2.1 e Santelli 2.16.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sottoscrive l'emendamento Ronconi 2.4 e lo ritira.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira gli emendamenti Belisario 2.5 e 2.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santelli 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22, nonché l'emendamento Zeller 2.2 e approva l'emendamento Adenti 2.3.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 2.9, di cui è cofirmatario e invita la Commissione a riflettere in ordine alla definizione dei termini in questione.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira il proprio emendamento 2.10.

Jole SANTELLI (FI) non ritiene che il proprio emendamento 2.26 possa considerarsi assorbito dall'emendamento 2.35 del relatore e pertanto insiste per la sua votazione. Al riguardo osserva che l'emendamento del relatore in questione non risolve i problemi politici di fondo evidenziati dal proprio gruppo sul requisito della formazione scolastica del minore nella prospettiva del conferimento della cittadinanza. In proposito ritiene che tale requisito deve essere previsto con forme ed in termini più rigorosi che garantiscano al minore in questione un'effettiva integrazione, che, a proprio avviso, può essere raggiunta con l'adempimento integrale dell'obbligo scolastico, come previsto dal proprio emendamento 2.26.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) ritiene eccessiva la condizione contenuta nell'emendamento Santelli 2.26, che richiede l'adempimento integrale dell'obbligo scolastico.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che il proprio emendamento 1.19, che è stato accantonato, è volto ad assicurare la cittadinanza al minore straniero che entra in Italia entro il quinto anno di età in modo tale da consentirgli la frequenza della scuola primaria fin dal suo inizio.

L'emendamento del relatore 2.35, che si fonda su una filosofia diversa, è volto a prevedere che il minore frequenti un qualsiasi ciclo scolastico a seconda dell'età in cui entra in Italia. Conclude affermando che il requisito dell'obbligo di frequenza scolastica deve essere finalizzato ad assicurare al minore un'effettiva integrazione con la società e la cultura italiana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Santelli 2.26 ed approva l'emendamento 2.35 del relatore.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 2.11, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santelli 2.17 e 2.18.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, ritiene che l'emendamento Belisario 2.12 dovrebbe essere accantonato al fine di valutare l'ipotesi di una sua riformulazione volta a prevedere che il requisito dello svolgimento della regolare attività lavorativa sia svolto anche attraverso forme di apprendistato.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Belisario 2.12.

La Commissione concorda.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che l'emendamento 2.30 del relatore, in quanto volto ad incidere sulla stessa materia del proprio emendamento 1.19, dovrebbe essere anch'esso accantonato al fine di procedere ad un loro esame contestuale.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, ritiene che i due emendamenti possano essere esaminati anche separatamente in quanto incidono su parti diverse.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ribadisce che l'eventuale approvazione dell'emendamento 2.30 del relatore precluderebbe l'esame del proprio emendamento 1.19, già accantonato.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ritiene che l'emendamento del relatore 2.30 può essere esaminato anche separatamente dall'emendamento D'Alia 1.19.

Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che l'emendamento 2.30 del relatore è volto ad accogliere il principio, contenuto nel proprio emendamento 2.13, che ritira, finalizzato ad evitare che, nel caso in cui siano presenti entrambi i genitori del minore, si applichino le disposizioni del paese di origine in materia di potestà genitoriale che potrebbero rendere ininfluyente il ruolo della madre.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) osserva che la potestà genitoriale nel diritto musulmano varia a seconda dell'età del minore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, fa presente l'opportunità di considerare le intese internazionali concluse dall'Italia sul tema della potestà genitoriale.

La Commissione approva l'emendamento 2.30 del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Santelli 2.27.

La Commissione concorda.

Jole SANTELLI (FI) illustra il suo emendamento 2.24, che contiene una condizione limitativa dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nel caso in cui questi sia soggetto a procedimento penale o abbia riportato una condanna penale.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI osserva che l'emendamento Santelli 2.24 rischia di ampliare eccessivamente i casi di preclusione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. Pertanto ritiene opportuno maturare una adeguata riflessione al fine di formulare una disposizione che non pregiudichi oltre misura i diritti dei minori.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Santelli 2.24.

La Commissione concorda in ordine all'accantonamento dell'emendamento Santelli 2.24 e respinge l'emendamento Santelli 2.25.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Mascia 2.15.

La Commissione concorda.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 2.14, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento 2.31 del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Santelli 2.23.

La Commissione concorda. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3 ad eccezione degli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.6 del deputato Belisario sui quali esprime un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita quindi all'approvazione del proprio emendamento 3.15. Invita al ritiro degli emendamenti Mascia 3.9 e Frias 3.10, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita all'approvazione del proprio emendamento 3.16 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.20 del Governo. Esprime infine un invito al ritiro dell'emendamento Frias 3.11, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'emendamento Santelli 3.13, osserva che il termine attualmente in vigore relativo alla residenza continuativa del coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, finalizzato all'acquisto della cittadinanza, è stabilito in sei mesi. In proposito osserva che la proposta, contenuta nell'emendamento in questione, volta ad elevarlo a cinque anni, risulta eccessiva e non condivisibile.

Jole SANTELLI (FI) osserva che tutte le legislazioni nazionali hanno aumentato il termine in questione. Al riguardo non ritiene opportuno prevedere che il coniuge del cittadino italiano, qualora risieda all'estero, possa acquistare la cittadinanza italiana automaticamente al decorrere dei tre anni dal matrimonio a prescindere dalla sussistenza di obblighi di residenza.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 3.13.

Jole SANTELLI (FI) sottoscrive l'emendamento D'Alia 3.2.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alia 3.2, sottoscritto dal deputato Santelli.

Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che l'articolo 3 del testo base prevede che il coniuge straniero del cittadino italiano acquisti automaticamente la cittadinanza italiana a prescindere da una propria dichiarazione di volontà. Al riguardo ritiene opportuno prevedere un meccanismo di verifica effettiva della residenza e della permanenza del soggetto all'interno dello Stato italiano. Dichiarando quindi di condividere l'opinione del deputato Santelli, relativamente alla inopportunità di attribuire automaticamente, per il mero decorso del tempo, la cittadinanza al coniuge straniero di cittadino italiano residente all'estero. Si dichiara infine favorevole a prevedere un dimezzamento dei termini in caso di presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, osserva che, nella predisposizione della disposizione in questione, ha fatto proprio il testo contenuto nel disegno di legge di iniziativa del Governo. Rispondendo al deputato Costantini, fa presente che nel procedimento di acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero non sono previste forme di automatismo.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira gli emendamenti Belisario 3.3, 3.4 e 3.6, di cui è cofirmatario.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Ronconi 3.7, 3.8 e 3.5, nonché l'emendamento Santelli 3.14 e li ritira.

Lorenzo BODEGA (LNP) sottoscrive l'emendamento Cota 3.1 e lo ritira.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Santelli 3.12 e lo ritira.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 3.9, di cui è cofirmataria, ed il proprio emendamento 3.10.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Frias 3.11 nel senso di sostituire le parole: «non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento» con le seguenti: «il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi».

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) riformula il proprio emendamento 3.11 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Frias 3.11 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, essendosi convenuto di esaminare nel corso della seduta odierna gli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del testo base, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.45.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Resoconto di martedì 20 marzo 2007

SEDE REFERENTE

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 9.10.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Allam 4.2. Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri erano stati accantonati diversi emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 nella prospettiva di una riconsiderazione complessiva di tali articoli, che si riserva di presentare nel corso della seduta odierna. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, ad eccezione del proprio emendamento 4.40, che invita ad approvare, dell'emendamento del Governo 4.50 sul quale esprime parere favorevole. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Zaccaria 4.17 ed esprime parere contrario sull'emendamento Bocchino 4.16, limitatamente alla lettera *a*) del comma 1, ritenendo opportuno accantonare la parte dell'emendamento riferita al comma 2. Formula quindi un invito al ritiro degli emendamenti Belisario 4.18, Adenti 4.4, Licandro 4.19, Mascia 4.20, Licandro 4.21, Belisario 4.22 e 4.28. Invita inoltre al ritiro degli emendamenti Santelli 4.33 e 4.34 in considerazione del successivo emendamento Frias 4.35 che è volto a riconoscere lo *status* di rifugiato alla persona soggiornante regolarmente in Italia da almeno tre anni. Su tale emendamento esprime, peraltro, parere favorevole subordinatamente ad una sua riformulazione nei termini che si riserva di illustrare. Invita infine all'approvazione del proprio emendamento 4.41.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Carlo COSTANTINI (IdV) ricorda che nel corso della seduta di ieri ha ritirato gli emendamenti presentati dal proprio gruppo volti a prevedere specifici riferimenti temporali nella prospettiva, che ritiene imprescindibile, di stabilire all'articolo 5 disposizioni puntuali tese a prevedere una verifica effettiva dell'avvenuta integrazione da parte del cittadino straniero che richiede la cittadinanza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ronconi 4.10, gli identici emendamenti Cota 4.1, Ronconi 4.11 e Santelli 4.12. Respinge l'emendamento D'Alia 4.13 e approva l'emendamento del Relatore 4.40.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive l'emendamento Santelli 4.14 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del Governo 4.50 e respinge l'emendamento Santelli 4.15.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) illustra il proprio emendamento 4.17. Al riguardo fa presente che esso è volto a prevedere che la cittadinanza italiana è attribuita allo straniero maggiorenne residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in sostituzione della previsione contenuta nel testo base che si riferisce alla disponibilità di un reddito minimo da parte dello straniero, definito con provvedimento governativo. In proposito osserva che l'emendamento in questione, oltre che armonizzare tale previsione con la disciplina comunitaria, ha il pregio di trasformare quella che nel testo base è configurata come una condizione in un presupposto, senza tuttavia alterare la sostanza della disposizione. Tuttavia, in accoglimento del parere espresso dal relatore, ritira il proprio emendamento 4.17.

Roberto COTA (LNP) ritiene che la disponibilità di un reddito predefinito da parte dello straniero che richiede la cittadinanza debba essere considerata una condizione imprescindibile a tale fine.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, con riferimento all'emendamento Bocchino 4.16, ritiene che possa essere votata solo la parte relativa alla lettera *a*) del comma 1, su cui ha espresso parere contrario, e che la successiva parte possa essere accantonata. Ribadisce che il parere contrario si fonda sulla base del principio contenuto nell'emendamento che prevede il periodo di residenza legale minima stabilito in dieci anni, contrario all'impostazione di fondo prevista nel testo base.

Italo BOCCHINO (AN) fa presente che il proprio emendamento 4.16 contiene anche altri principi sui quali ritiene che il relatore debba pronunciarsi. Osserva infatti che tale emendamento prevede la presenza del requisito del reddito da lavoro oltre che quello del superamento di una prova di lingua, di un test di integrazione e l'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi previsti dalle leggi vigenti.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, fa presente che il requisito reddituale è stato configurato in maniera identica a quella prevista dalla normativa comunitaria. Per quanto concerne gli altri principi contenuti nell'emendamento in discussione, fa presente che su di essi si pronuncerà successivamente.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Bocchino 4.16 limitatamente al comma 1, lettera *a*).

La Commissione respinge l'emendamento Bocchino 4.16, limitatamente al comma 1, lettera *a*).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare la parte residua dell'emendamento Bocchino 4.16.

La Commissione acconsente in ordine alla proposta di accantonamento e respinge l'emendamento Zeller 4.8.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 4.18, di cui è cofirmatario.

Giacomo STUCCHI (LNP) osserva che gli emendamenti da lui presentati all'articolo 4, sui quali preannuncia voto favorevole, vanno letti nel loro complesso in quanto tesi ad evidenziare la posizione del proprio gruppo sulla questione relativa all'attribuzione della cittadinanza.

Roberto COTA (LNP) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Stucchi. Osserva che il proprio emendamento 4.3 rappresenta il pilastro cardine dell'impostazione del gruppo della Lega Nord che, prevedendo il requisito di un soggiorno legale minimo di dieci anni, è volta a rendere rigorosa l'attribuzione della cittadinanza. Al riguardo osserva che il fenomeno migratorio attuale si configura per la presenza di aspetti nuovi rispetto al passato e che pertanto, anche in considerazione della sua rilevanza quantitativa, richiede che l'attribuzione della cittadinanza debba prevedere necessariamente la presenza di precisi e stringenti requisiti, in primo luogo quello dell'effettiva adesione dello straniero ai valori della società italiana.

La Commissione respinge l'emendamento Cota 4.3.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Adenti 4.4, Licandro 4.19 e 4.21 e li ritira.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 4.20.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 4.22 di cui è cofirmatario.

Roberto COTA (LNP) illustra il proprio emendamento 4.5, volto a prevedere che lo straniero che richiede l'attribuzione della cittadinanza disponga di un reddito tale da essere soggetto al pagamento delle imposte.

La Commissione respinge l'emendamento Cota 4.5.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive l'emendamento Santelli 4.23.

Giacomo STUCCHI (LNP) intervenendo sull'emendamento Santelli 4.23, invita il relatore ad approfondire la tematica di fondo da esso recata. Tale emendamento infatti è volto a prevedere che il requisito reddituale dello straniero sia stabile nel tempo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, rispondendo al deputato Stucchi, fa presente che il provvedimento in esame è volto a modificare la legge n. 91 del 1992, a sua volta costruita sull'impianto di fondo della legge sulla cittadinanza risalente al 1912. Nella definizione dei contenuti normativi, vanno pertanto tenuti presenti i diversi elementi di novità intervenuti in ordine ai fenomeni migratori, ma anche i contenuti della normativa comunitaria e le diverse esperienze maturate dagli altri paesi europei. Al riguardo osserva che, al fine di assicurare la compatibilità della disposizione relativa al requisito reddituale con quanto previsto dall'ordinamento comunitario, essa non può essere disciplinata in termini più restrittivi rispetto ad esso.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 4.23, sottoscritto dal deputato Bocchino.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione, nella seduta di ieri, dell'emendamento del Governo 3.20, l'emendamento Adenti 4.6 è precluso.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, osserva che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 3.20, l'emendamento Zeller 4.9 andrebbe riferito alla sola lettera c) del comma 1, perdendo così di significato.

Johann Georg WIDMANN (Misto-Min.ling) ritira l'emendamento Zeller 4.9, di cui è cofirmatario.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone, a seguito dell'approvazione, nella seduta del 19 marzo scorso, dell'emendamento del Governo 3.20, di riformulare l'emendamento Belisario 4.24 riferendolo all'articolo 3.

Carlo COSTANTINI (IdV) accogliendo la proposta del presidente, riformula l'emendamento nel senso indicato.

La Commissione approva l'emendamento 4.24 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione, nella seduta di ieri, dell'emendamento del Governo 3.20, sono preclusi gli emendamenti Santelli 4.25 e 4.26.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive l'emendamento Santelli 4.27.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 4.27, sottoscritto dal deputato Bocchino.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il proprio emendamento 4.28.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive gli emendamenti Santelli 4.33 e 4.34 e li ritira.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime un parere favorevole sull'emendamento Frias 4.35 purché sia riformulato aggiungendo una parte consequenziale volta a prevedere che, dopo l'articolo 12, sia inserito un articolo 12-*bis* che abroghi il comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Graziella MASCIA (RC-SE) riformula l'emendamento Frias 4.35, di cui è cofirmataria, nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Frias 4.35 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira l'emendamento Frias 4.36, di cui è cofirmataria.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti Belisario 4.29 e Bertolini 4.30.

La Commissione acconsente in ordine alla proposta di accantonamento e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santelli 4.31 e 4.32, nonché l'emendamento Zeller 4.7. Approva quindi l'emendamento del relatore 4.41 e respinge l'emendamento Santelli 4.37.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, fa presente l'opportunità di esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 5 contestualmente a quelli, riferiti agli articoli 1 e 2, che sono stati accantonati. In proposito ricorda di essersi riservato di presentare nuove proposte emendative riferite a tali articoli, per le quali ritiene opportuno concedere un breve termine di riflessione.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, condividendo la richiesta del relatore, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 10,30.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.35.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, fa presente che la complessità del tema in esame renderebbe opportuno un ulteriore pausa di riflessione e di valutazione, anche al fine di individuare soluzioni possibilmente condivise.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che già convocata al termine della odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che il contenuto dell'articolo 5 è collegato agli articoli 1 e 2, che sono stati accantonati e sui quali si è riservato di presentare nuove proposte emendative. Ritiene pertanto che l'esame dei relativi emendamenti potrebbe essere accantonato per consentirne un esame contestuale a quelli, riferiti agli articoli 1 e 2, di cui è stato disposto l'accantonamento.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione acconsente.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 6.100 e 6.101 (*vedi allegato 1*). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 ad eccezione dell'emendamento Bocchino 6.5, Mascia 6.7 e Santelli 6.10. Con riferimento all'emendamento Santelli 6.11 esprime un invito al ritiro limitatamente alla lettera *d*), ritenendo invece opportuno accantonare l'esame della parte riferita alla lettera *e*). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Santelli 6.14 ed esprime un invito al ritiro dell'emendamento Santelli 6.15. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Frias 6.17 ed invita all'approvazione del proprio emendamento 6.30, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Frias 6.20. Invita quindi all'approvazione del proprio emendamento 6.40. Ritiene infine che sarebbe opportuno accantonare gli emendamenti del Governo 6.100 e 6.101, nonché gli

emendamenti Santelli 6.8, 6.9, 6.13, Bocchino 6.16, Mascia 6.18, Frias 6.21, Santelli 6.22., Bocchino 6.24, Santelli 6.25, Bocchino 6.26, Cota 6.2 e Ronconi 6.28.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone che siano accantonati gli emendamenti del Governo 6.100 e 6.101.

La Commissione acconsente.

Roberto COTA (LNP) fa presente di aver presentato un unico emendamento all'articolo 6, volto a sottolineare la posizione del proprio gruppo, secondo cui la cittadinanza va concessa con molta cautela e soltanto al termine di un effettivo processo di integrazione. L'articolo 6, infatti, disciplina i motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza ed il proprio emendamento 6.1 è volto a prevedere che la preclusione costituita dalla condanna per un delitto non colposo deve riferirsi ai casi di pena edittale non inferiore nel massimo a due anni di reclusione anziché a tre, come previsto nel testo base. In questo modo, ancorché senza dare luogo ad un vaglio effettivo sulla condotta dei soggetti interessati, l'emendamento è volto a rendere più rigorosi i termini per la concessione della cittadinanza rendendo più stringente tale preclusione. Con riferimento alle modalità di esame del provvedimento in titolo, osserva che i tempi del dibattito, che vede concentrato l'esame degli emendamenti tra le giornate di lunedì 19 e mercoledì 21 marzo, rischia di pregiudicare ogni possibilità di confronto politico.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che i tempi di esame del provvedimento in titolo sono determinati dalla Conferenza dei Capigruppo - che ha previsto l'avvio della discussione generale del provvedimento in Assemblea a partire dalla giornata del 30 marzo 2007 - e devono, tra l'altro, rispondere all'esigenza di inviare il testo alle Commissioni competenti per l'espressione del parere in tempi ragionevoli per il relativo esame.

Italo BOCCHINO (AN), dopo aver evidenziato l'opportunità di esaminare il provvedimento in oggetto in tempi ragionevoli che consentano un serio confronto tra le diverse forze politiche, preannuncia un'iniziativa, da parte delle forze di opposizione, volta a proporre al Presidente della Camera l'adozione una diversa programmazione dei lavori dell'Assemblea idonea ad assicurare alla Commissione tempi di esame più ampi, che non comprimano il dibattito impedendo di fatto la possibilità di sviluppare il confronto. Al riguardo, pur riconoscendo che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire dal prossimo 30 marzo costringe di fatto la Commissione ad esaminare frettolosamente il provvedimento in titolo, ribadisce la necessità di assicurare maggiori spazi di esame di un provvedimento che si caratterizza per l'estrema rilevanza dei suoi contenuti che, oltretutto, potrebbero consentire a circa due milioni di stranieri di ottenere la cittadinanza italiana.

Muovendo dal presupposto per cui la cittadinanza deve costituire il momento conclusivo del processo di integrazione, ritiene che i motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza debbano essere formulati in termini rigidi e che debba, altresì, essere rigorosamente disciplinata la revoca della cittadinanza. Ritiene inoltre che, quando viene aperto un procedimento giurisdizionale nei casi indicati dal comma 4 dell'articolo 6, questo dovrebbe poter riprendere solo a seguito di una intervenuta sentenza di assoluzione.

Giacomo STUCCHI (LNP), premesso che non intende contestare il potere del presidente di applicare la norma di cui all'articolo 79, comma 10, del regolamento, si dice convinto che, in attesa che i gruppi di opposizione formalizzino la richiesta di rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo e che il Presidente della Camera e la Conferenza dei presidenti di gruppo assumano le relative determinazioni, la Commissione potrebbe procedere nei suoi lavori nel modo ordinario, soprattutto in considerazione del fatto che quello in esame è un

provvedimento estremamente complesso e delicato. Si augura, in ogni caso, che non si giunga all'applicazione del citato articolo del provvedimento, in quanto si tratterebbe di un *vulnus* al corretto e libero svolgimento dei lavori della Commissione.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 3 agosto 2006, svolgendo da allora ben diciassette sedute. Assicura comunque al deputato Stucchi che, ove il Presidente della Camera comunicasse il rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea, l'esame delle proposte emendative proseguirà con le modalità ordinarie. Allo stato, tuttavia, essendo la Commissione chiamata a riferire all'Assemblea a partire dal 30 marzo prossimo e dovendosi acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, si rende necessario organizzare l'esame degli emendamenti in modo da assicurare il rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 6.4.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, intervenendo sull'emendamento D'Alia 6.29, precisa che il parere contrario da lui espresso è motivato con riferimento alla parte dell'emendamento che tende ad introdurre tra le cause che precludono l'acquisto della cittadinanza la condanna, peraltro definitiva, per qualsiasi delitto previsto dal codice penale, e dunque non soltanto per quelli non colposi. Considerato che la sua parte politica considera come principio qualificante del provvedimento la previsione che i delitti colposi non debbano precludere l'acquisto della cittadinanza, il suo parere sull'emendamento non può che essere contrario.

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula innanzitutto il suo emendamento 6.29, sopprimendo il termine «comprovati» dalla lettera *b*) del capoverso articolo 6, comma 1. Ricorda quindi che l'articolo 4, nel testo definito dalla Commissione nella seduta di ieri, consente allo straniero l'acquisizione della cittadinanza dopo soli cinque anni di residenza, a fronte degli attuali dieci, ed inoltre non specifica per quanto tempo debba essere posseduto il requisito di reddito, laddove oggi il regolamento di esecuzione della legge n. 91 del 1992 ne richiede il possesso nell'ultimo triennio. Ciò premesso, ritiene che, nel momento in cui si riduce drasticamente la durata della permanenza in Italia richiesta ai fini dell'acquisizione della cittadinanza e si amplia di conseguenza notevolmente la platea dei potenziali beneficiari della norma, sia necessario introdurre criteri di maggior rigore per la valutazione dei requisiti soggettivi di quanti aspirano alla cittadinanza e per la loro selezione. A suo avviso, la valutazione dovrebbe riguardare la condotta complessiva di colui che aspira alla cittadinanza, e non considerare soltanto l'eventuale commissione di alcune limitate fattispecie di rilevanza penale. Fa inoltre notare che, nell'attuale formulazione, l'articolo 6 del testo base prevede che il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza, ove sospeso a seguito dell'apertura di un procedimento penale, riprenda entro un mese dalla sentenza di assoluzione anche nel caso in cui questa non sia definitiva. Tale ultima previsione è suscettibile, a suo giudizio, di determinare incertezza: prospetta a questo riguardo il caso di una sentenza di assoluzione in primo grado successivamente riformata in appello e quindi la possibilità che un soggetto venga inizialmente assolto, ottenga poi la cittadinanza e venga in seguito condannato in via definitiva.

Per quanto riguarda infine la lettera *c*) dell'articolo 6, premesso che condivide la previsione secondo cui si debba recepire la sentenza dell'autorità giudiziaria straniera, non comprende perché per i reati accertati da quest'ultima si preveda il limite della pena detentiva superiore ad un anno, laddove alla lettera *b*), per i reati accertati dall'autorità giudiziaria italiana, si prevede il limite del delitto non colposo con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione. A suo avviso, sarebbe opportuno un coordinamento tra le previsioni recate dalle due lettere.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone che l'emendamento D'Alia 6.29 (*nuova formulazione*) sia posto in votazione per parti separate, nel senso di votare immediatamente i commi 1 e 2 del capoverso articolo 6 e di accantonare i commi 3 e 4 del medesimo capoverso.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, conferma il parere favorevole all'accantonamento del comma 4 del capoverso articolo 6 dell'emendamento in esame, anche in considerazione del fatto che esso interviene su una materia sulla quale anche il Governo è intenzionato a presentare emendamenti. Per quanto riguarda invece il comma 3, il suo parere è contrario trattandosi di previsione sostanzialmente già contenuta nel testo base.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone quindi di votare immediatamente i commi 1, 2 e 3 del capoverso articolo 6 dell'emendamento D'Alia 6.29 (*nuova formulazione*) e di accantonare il comma 4 del medesimo capoverso.

La Commissione concorda. Quindi respinge l'emendamento D'Alia 6.29 (*nuova formulazione*), limitatamente ai commi 1, 2 e 3 del capoverso articolo 6, restando accantonato il comma 4 del medesimo capoverso.

Italo BOCCHINO (AN) ritira il suo emendamento 6.5.

Jole SANTELLI (FI) ritira il suo emendamento 6.6.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 6.7, di cui è cofirmataria.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'emendamento Santelli 6.8.

La Commissione concorda. Quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 6.3 e Cota 6.1.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'emendamento Santelli 6.9.

La Commissione concorda.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sul suo emendamento 6.10, chiede le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, fa presente che i delitti previsti dagli articoli del codice penale richiamati nell'emendamento Santelli 6.10 sono di fatto già compresi all'articolo 6 del testo base, in quanto rientrano tra quelli non colposi per i quali la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni.

Jole SANTELLI (FI) ritira il suo emendamento 6.10.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, con riferimento all'emendamento Santelli 6.11, ricorda che il relatore ed il Governo ne hanno proposto l'accantonamento limitatamente al capoverso lettera e), invitando i presentatori al ritiro della restante parte. Propone pertanto di riformulare tale emendamento, mantenendo esclusivamente la parte riferita al capoverso lettera e).

Jole SANTELLI (FI) riformula il proprio emendamento 6.11 nel senso indicato dal presidente Violante (vedi *allegato 1*).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Santelli 6.11, come riformulato.

La Commissione concorda.

Jole SANTELLI (FI) ritira il suo emendamento 6.11 per la parte non accantonata. Intervenendo quindi sul suo emendamento 6.12, volto ad includere tra le cause che precludono l'acquisto della cittadinanza anche i comprovati motivi di ordine pubblico, chiarisce che, al di là della formulazione letterale, la finalità dell'emendamento è quella di evitare che il ministro dell'interno non possa rifiutare l'attribuzione della cittadinanza ad uno straniero che, pur non avendo commesso reati e non essendo in senso stretto pericoloso per la sicurezza della Repubblica, abbia tuttavia tenuto una condotta socialmente pericolosa e comunque non conforme all'ordinamento interno; pensa, ad esempio, allo straniero che pratici la poligamia di fatto, sia pure con espedienti che lo rendano non immediatamente o facilmente perseguibile in sede giudiziaria. Invita pertanto il relatore e il Governo a tenere conto del problema da lei evidenziato.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, premesso di ritenere la considerazione svolta dal deputato Santelli meritevole di riflessione e di essere disponibile a valutare l'introduzione di eventuali altri criteri per la reiezione della domanda di cittadinanza., conferma che il suo parere sull'emendamento 6.12, nell'attuale formulazione che fa riferimento ai motivi di ordine pubblico, è contrario.

Gianpiero D'ALIA (UDC) invita il deputato Santelli a riformulare il suo emendamento 6.12, che condivide, sopprimendo il termine «comprovati» in relazione ai motivi di ordine pubblico.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, dopo aver ricordato che fino ad oggi la reiezione della domanda di acquisto della cittadinanza ha riguardato un numero estremamente limitato di casi, dichiara che il Governo sta riflettendo sulla possibilità di prevedere che, accanto alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il ministro dell'interno possa valutare anche altri profili. Esprime tuttavia perplessità rispetto all'ipotesi di far riferimento ai motivi di ordine pubblico, trattandosi di una nozione eccessivamente generica e indeterminata. Ritiene pertanto necessario utilizzare, all'occorrenza, una formulazione più precisa e circostanziata.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere le riflessioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Santelli 6.12. Al riguardo fa presente che la dottrina e la giurisprudenza hanno negli anni più volte evidenziato i profili critici del concetto di ordine pubblico, il quale, d'altra parte, non figura nella Costituzione, a differenza di quello di sicurezza dello Stato, che è richiamato al secondo comma dell'articolo 117. Ritiene pertanto che includere generiche ragioni di ordine pubblico tra le cause ostative del riconoscimento della cittadinanza rischi di produrre una lesione di diritti di rilevanza costituzionale e debba quindi, nell'ottica garantista propria dello Stato di diritto, essere evitato. Invita pertanto il deputato Santelli a ritirare il suo emendamento 6.12.

Gianpiero D'ALIA (UDC), ricorda che la direttiva CE n. 19 del 2003, relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, attuata in Italia con il recente decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, fa più volte riferimento alla nozione di ordine pubblico e, tra l'altro, prevede che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non possa essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico, oltre che a quelli pericolosi per la sicurezza dello Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 6.12.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.55.

Omissis

SEDE REFERENTE

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 22.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta pomeridiana.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100 (*vedi allegato 1*). Avverte quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per mercoledì 21 marzo 2007 alle ore 12. Invita quindi il relatore ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, illustra l'emendamento 2.100 che, volto a sostituire l'articolo 2, recupera in buona parte il contenuto dell'emendamento D'Alia 1.19, che si fonda sul principio per cui l'elemento qualificante dell'integrazione del minore è rappresentato dalla frequenza scolastica, tenendo comunque conto del fatto che molti minori stranieri giungono in Italia in età avanzata e non sono quindi sempre nelle condizioni di iniziare il ciclo scolastico dall'inizio. Fa presente poi che il capoverso comma 4 dello stesso emendamento recepisce il contenuto dell'emendamento Frias 2.15, che è stato accantonato nel corso della seduta di ieri. Illustra quindi il proprio emendamento 1.100, volto a sostituire l'articolo 1, ridefinendo le ipotesi di acquisto della cittadinanza da parte dello straniero che nasce nel territorio italiano. Si tratta, in particolare, dei casi relativi a chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni e di chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda senza interruzioni da almeno un anno. In tali casi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso del genitore risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. È infine previsto che, qualora non sia stata resa tale dichiarazione di volontà, al raggiungimento della maggiore età i soggetti in questione acquistino la cittadinanza su loro richiesta, senza condizioni.

Italo BOCCHINO (AN) osserva che, nel corso della seduta svoltasi ieri, il relatore, nel condividere le proposte di accantonamento degli emendamenti presentati dal gruppo di Alleanza nazionale riferiti ai primi due articoli, aveva lasciato intendere la possibilità che le sue proposte emendative, che si era riservato di presentare con riferimento agli articoli 1 e 2, potessero contenere l'accoglimento di alcuni principi contenuti in quegli emendamenti accantonati. Osserva invece che le proposte emendative testè presentate dal relatore rappresentano addirittura un arretramento rispetto alle posizioni emerse nel corso della seduta di ieri.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, osserva che il proprio emendamento 1.100 recepisce comunque la proposta del deputato Bocchino volta a prevedere il termine della residenza legale minima del genitore in cinque anni. Osserva inoltre che il proprio emendamento 2.100 recepisce i rilievi espressi dal deputato Bocchino sulla importanza della frequenza scolastica quale requisito per l'acquisto della cittadinanza da parte del minore.

Fa presente che l'impostazione di fondo sottesa al provvedimento in esame si basa sul principio dell'acquisto della cittadinanza *iure soli*, che però non è condiviso dalle opposizioni.

Italo BOCCHINO (AN) fa presente di essere favorevole al principio dello *iure soli* condizionato dalla presenza di specifici requisiti.

Jole SANTELLI (FI) osserva che il principio dello *iure soli* inteso in termini rigorosi non è presente neppure nel testo base predisposto dal relatore, che comunque condiziona l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero alla presenza di determinati requisiti, sui quali si registra invece un dissenso tra le diverse forze politiche. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a chiarire il significato del requisito del soggiorno regolare minimo, che l'emendamento del relatore 1.35 ha sostituito a quello della residenza legale minima.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che il rappresentante del Governo si era riservato di approfondire la questione collegata al requisito della residenza legale minima, che era stato condiviso anche dal legislatore del 1992 e che invece è stato giudicato, nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, una sorta di appesantimento della procedura volta ad acquistare la cittadinanza.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, premesso che sulla questione della residenza il Governo si rimette alla Commissione, rileva però che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione la scorsa settimana è emerso come il requisito della residenza impedisca di fatto che lo straniero possa ottenere la cittadinanza nei tempi previsti dal provvedimento, quali che essi siano. Può infatti accadere che lo straniero abbia il permesso di soggiorno, ma scelga di non iscriversi all'anagrafe o di farlo dopo uno o più anni. In questo caso, legare il requisito della permanenza alla residenza comporterebbe una penalizzazione per il minore figlio di questo straniero. Fa inoltre presente che nel corso delle audizioni è emerso anche che l'iter per l'acquisizione della residenza comporta un'attesa di circa un anno, il che si riserva peraltro di verificare. Ritiene peraltro opportuno verificare che l'introduzione del riferimento alla residenza, oppure al soggiorno legale, avvenga tenendo conto dell'impianto complessivo della legge n. 91 del 1992, al fine di evitare di creare disarmonie all'interno di quest'ultima in sede di novellazione.

Jole SANTELLI (FI) ribadisce quanto affermato nella seduta di ieri, ossia che il concetto di residenza ha nel codice civile un significato molto preciso, quello di dimora abituale, che è essenziale a dimostrare la volontà di radicamento dello straniero.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dà atto al relatore del suo lavoro e ritiene che gli emendamenti da lui presentati rappresentino un passo in avanti. Per quanto riguarda la questione della residenza, fa presente che quest'ultima è un riferimento essenziale per i controlli di polizia funzionali alla verifica

della non pericolosità del richiedente per la sicurezza dello Stato. Se l'intento è poi quello di evitare che i ritardi burocratici nel rilascio della residenza ricadano sugli stranieri, nel senso di provocare un ritardo anche nel riconoscimento della cittadinanza, fa presente che il problema può essere risolto prevedendo che il periodo di permanenza sul territorio italiano richiesto per la cittadinanza decorra dalla data di presentazione della domanda di residenza.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ribadisce ancora una volta quanto già chiarito nella seduta di ieri, vale a dire che il riferimento alla condizione di legalmente soggiornante piuttosto che di residente legalmente ha unicamente lo scopo di superare il problema legato ai ritardi burocratici segnalato da alcune associazioni nel corso delle audizioni svolte la settimana scorsa. Ribadisce che il requisito della residenza resta comunque salvo in quanto, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, sarà necessaria la presentazione del certificato di residenza. Le obiezioni sollevate dai gruppi di opposizione su questo punto sono quindi da ritenersi, a suo giudizio, del tutto pretestuose e infondate.

Roberto COTA (LNP) ritiene che gli emendamenti presentati dal relatore vadano esclusivamente nel senso di assecondare le pressioni presenti nella maggioranza per allargare il più possibile la platea dei beneficiari del provvedimento. In sostanza, ritiene che si voglia riconoscere la cittadinanza anche ai figli degli immigrati senza fissa dimora. Il fatto che si preveda la presentazione del certificato di residenza ai fini dell'ottenimento della cittadinanza non è a suo giudizio risolutivo in quanto non impedisce allo straniero di chiedere la residenza unicamente in vista della cittadinanza e non in ragione di una effettiva e sincera volontà di radicamento sul territorio. In definitiva, ritiene che l'orientamento della maggioranza sia quello di riconoscere la cittadinanza a tutti quelli che la chiedono.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) fa presente che la residenza, lungi dall'essere qualcosa da cui gli stranieri rifuggono, è invece un importante presupposto per il godimento di una serie di benefici, a cominciare da quelli sanitari.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, rispondendo al deputato Cota, assicura che il Governo non intende incoraggiare il rilascio della cittadinanza agli stranieri senza fissa dimora, ribadendo che l'esigenza che intende far valere è quella di evitare disarmonie nel testo della legge n. 91 del 1992. Con riferimento poi alle considerazioni svolte nelle sedute di ieri e di oggi dal deputato D'Alia, si riserva di verificare in che modo pesino il permesso di soggiorno e la residenza nella valutazione delle richieste di ottenimento della cittadinanza presentate dagli stranieri, in quanto è possibile che siano tenuti entrambi in considerazione al fine di evitare che la discontinuità nella titolarità del permesso di soggiorno ovvero della residenza finisca con l'inficiare la previsione della legge, che è quella per cui lo straniero può chiedere la cittadinanza dopo aver trascorso un certo numero di anni sul territorio dello Stato.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, alle ore 9.

La seduta termina alle 23.10.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Resoconto di mercoledì 21 marzo 2007

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 9.15.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che i pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono stati espressi nella seduta pomeridiana di ieri. Ricorda altresì che la Commissione è giunta alla votazione dell'emendamento Santelli 6.12 e che l'esame riprende pertanto dell'emendamento Santelli 6.13, che propone di accantonare, come richiesto dal relatore.

La Commissione concorda. Quindi approva l'emendamento Santelli 6.14.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive l'emendamento Santelli 6.15 e lo ritira.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Bocchino 6.16.

La Commissione concorda. Quindi approva l'emendamento Frias 6.17.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Mascia 6.18.

La Commissione concorda. Quindi approva l'emendamento 6.30 del relatore.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive l'emendamento Ronconi 6.19 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento Frias 6.20.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Frias 6.21.

La Commissione concorda.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive gli emendamenti Santelli 6.22 e 6.23, e li ritira.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Bocchino 6.24.

La Commissione concorda.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiede l'accantonamento del suo emendamento 6.40, in modo da poterlo esaminare insieme con gli altri emendamenti riferiti al comma 4, dei quali ieri ha chiesto l'accantonamento.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento 6.40 del relatore, gli identici emendamenti Santelli 6.25 e Bocchino 6.26, nonché gli identici emendamenti Cota 6.2 e Ronconi 6.28.

La Commissione concorda.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive l'emendamento Santelli 6.27 e lo ritira.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, in quanto la materia dell'articolo è collegata a quella dell'articolo 5, i cui emendamenti sono già stati accantonati.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI è favorevole all'accantonamento.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone quindi di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione concorda e passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive gli emendamenti Santelli 8.1 e 8.2, e li ritira.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Frias 9.3. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.12, che riformula sostituendo le parole «può sospendere» con la parola «sospende», recependo così il contenuto dell'emendamento Ronconi 9.7. Raccomanda, altresì, l'approvazione del suo emendamento 9.13, che riformula sostituendo le parole «cinque anni» con le parole «due anni», recependo in tal modo il contenuto dell'emendamento Mascia 9.11. Invita poi al ritiro degli emendamenti Mascia 9.1, Frias 9.5 e Mascia 9.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Mascia 9.2. Esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 9.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 9.1, di cui è cofirmatario.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Mascia 9.2.

La Commissione concorda.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira il suo emendamento 9.5.

La Commissione approva l'emendamento Frias 9.3.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive l'emendamento Santelli 9.4 e lo ritira.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 9.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento 9.12 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Ronconi 9.7.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive gli emendamenti Bertolini 9.8 e 9.9 e Santelli 9.10, e li ritira.

La Commissione approva l'emendamento 9.13 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Mascia 9.11. Passa quindi all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 10.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Licandro 10.9, Zeller 10.2, Belisario 10.10 e degli identici emendamenti Zeller 10.3 e Belisario 10.11, nonché dell'emendamento Belisario 10.12 e dell'articolo aggiuntivo Zeller 10.01. Chiede di accantonare l'emendamento D'Alia 10.7, in quanto intenderebbe chiedere un chiarimento al presentatore, che al momento non è tuttavia presente in aula. Esprime infine parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 10.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore, tranne che per quanto riguarda l'emendamento Belisario 10.10, riguardo al quale si rimette alla Commissione.

Giacomo STUCCHI (LNP), intervenendo sull'emendamento Cota 10.1, volto a sopprimere l'articolo 10, ribadisce che tale articolo, a suo avviso uno dei più importanti del testo base, contiene disposizioni che il suo gruppo non condivide. Sottolinea in particolare l'assenza di meccanismi di dimostrazione del possesso del requisito di reddito da parte dello straniero che ambisce alla cittadinanza italiana. Ritiene quindi particolarmente appropriato, oltre che divertente, il titolo con il quale il quotidiano «la Padania» ha riassunto questa mattina la sua posizione: «Cittadinanza, no al tutto immi .. gratis».

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, ritiene per contro che il cuore del provvedimento sia formato dagli articoli 4 e 5, mentre l'articolo 10 si limita a prevedere un meccanismo residuale di conseguimento della cittadinanza, vale a dire quello per concessione, e sottolinea che proprio perché si tratta di un meccanismo residuale sono previsti requisiti differenti.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cota 10.1, identico all'emendamento Santelli 10.4.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cota 10.1 e Santelli 10.4.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive gli emendamenti Bertolini 10.5 e Santelli 10.6, e li ritira.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento D'Alia 10.7, come richiesto dal relatore.

La Commissione concorda.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive l'emendamento Santelli 10.8 e lo ritira.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritira il suo emendamento 10.9.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ritira il suo emendamento 10.2.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) sottoscrive l'emendamento Belisario 10.10 e lo ritira.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ritira il suo emendamento 10.3, identico all'emendamento Belisario 10.11.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) sottoscrive l'emendamento Belisario 10.11, identico l'emendamento Zeller 10.3, e l'emendamento Belisario 10.12, e li ritira.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ritira il suo articolo aggiuntivo 10.01.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti D'Alia 11.3 e 11.5, nonché dell'emendamento Bocchino 11.8, rispetto al quale osserva che contiene spunti che si riserva eventualmente di far propri. Raccomanda poi l'approvazione del suo emendamento 11.10. Non si pronuncia sull'emendamento Santelli 11.7, sul quale attende di sentire il parere del Governo. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 11.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'emendamento Santelli 11.1, sul quale esprime parere favorevole, rilevando che appare in effetti opportuno stabilire un termine entro il quale deve essere prestato il giuramento da parte dello straniero che ha maturato il diritto alla cittadinanza. Per quanto riguarda l'emendamento Santelli 11.7, invita la presentatrice a ritirarlo per trasformandolo in ordine del giorno al Governo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, con riferimento all'emendamento Santelli 11.1, fa presente che il testo base già prevede che il decreto di attribuzione o concessione della cittadinanza diventi efficace solo con la prestazione del giuramento. Pur comprendendo, in ogni caso, l'esigenza rappresentata dal sottosegretario Lucidi, ritiene che non si possa far decadere lo straniero che ha maturato i requisiti per la cittadinanza dal diritto a vedersela riconosciuta.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI ritiene che occorra in ogni caso prevedere un termine entro il quale lo straniero deve prestare giuramento dopo l'emanazione del decreto in questione, in quanto non mancano i casi di stranieri che, dopo l'emanazione del decreto che li riguarda, non prestano giuramento. Ritiene che il termine possa essere eventualmente più ampio di quello previsto nell'emendamento Santelli 11.1, ma in ogni caso deve, a suo avviso, essere previsto per esigenze di certezza del diritto, anche in considerazione del fatto che comunque non intacca l'interesse del soggetto interessato.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, fa presente che non mancano nell'ordinamento i casi di decadenza a causa del mancato esercizio di un onere da parte del destinatario di un provvedimento favorevole. Propone, in ogni caso, di accantonare l'emendamento Santelli 11.1, al fine di un approfondimento.

La Commissione concorda.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive l'emendamento Santelli 11.2 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento 11.10 del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento D'Alia 11.3.

La Commissione concorda.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive l'emendamento Santelli 11.4 e lo ritira.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento D'Alia 11.5.

La Commissione concorda.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrive gli emendamenti Ronconi 11.6, Bocchino 11.8 e Santelli 11.7, e li ritira.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Belisario 12.6. Chiede l'accantonamento degli emendamenti D'Alia 12.5, Santelli 12.8, Bocchino 12.9, nonché degli identici emendamenti Adenti 12.3 e Santelli 12.10 e degli articoli aggiuntivi Mascia 12.01 e De Corato 12.03. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti e articolo aggiuntivi.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'emendamento Belisario 12.6, del quale chiede l'accantonamento.

Giacomo STUCCHI (LNP), intervenendo sull'emendamento Cota 12.1, di cui è cofirmatario, ribadisce la contrarietà del suo gruppo all'impianto dell'articolo 12 e alla possibilità di mantenere una doppia cittadinanza.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, ricorda che in Italia vige attualmente il regime della doppia cittadinanza, e questo da quando il precedente Governo, con il decreto Pisanu, ha soppresso la norma, peraltro non legislativa, che prevedeva la rinuncia alla precedente cittadinanza in caso di acquisto della cittadinanza italiana.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cota 12.1, identico all'emendamento Santelli 12.4.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cota 12.1 e Santelli 12.4.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Alia 12.5.

La Commissione concorda.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cota 12.2.

La Commissione respinge l'emendamento Cota 12.2.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'emendamento Belisario 12.6.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone l'accantonamento degli emendamenti Santelli 12.7 e 12.8 e Bocchino 12.9, nonché degli identici emendamenti Adenti 12.3 e Santelli 12.10 e dell'articolo aggiuntivo Mascia 12.01.

La Commissione concorda. Quindi respinge l'articolo aggiuntivo Santelli 12.02.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Corato 12.03.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, essendo così terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12 ed essendo previsto lo svolgimento delle riunioni del Comitato permanente per i pareri e dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 27 marzo 2007

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha terminato la votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 12. L'esame riprenderà pertanto dall'articolo 13.

Avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 2.100 del relatore (*vedi allegato*) e che l'emendamento Santelli 2.24, già presentato all'originario testo base, è stato riformulato quale subemendamento 0.2.100.17 (*vedi allegato*) e sarà pertanto messo in votazione dopo il subemendamento Santelli 0.2.100.11. Avverte, inoltre, che il Governo ha presentato gli emendamenti 7.150 e 9.150 (*vedi allegato*).

Avverte altresì che, conformemente ad una prassi regolamentare consolidata con riferimento sia alla fase di esame presso le Commissioni, sia in Assemblea, non sono stati ritenuti ammissibili, e non saranno pertanto posti in votazione, i subemendamenti Cota 0.1.100.1 e Bocchino 0.2.100.1 e 0.2.100.2. Tali subemendamenti, infatti, in quanto tendono a sostituire per intero il testo degli emendamenti del relatore, non hanno il carattere proprio dei subemendamenti, che è quello di proposte di modifica di emendamenti del relatore o del Governo, ma costituiscono piuttosto vere e proprie proposte emendative autonome, riferibili nella sostanza direttamente al testo base. In proposito precisa che i subemendamenti Bocchino 0.2.100.1 e 0.2.100.2 riproducono il contenuto degli emendamenti Bocchino 1.21 e 1.20, i quali sono stati nelle precedenti sedute accantonati e, in quanto volti a sopprimere l'articolo 1, saranno posti in votazione, secondo l'ordinario criterio di votazione, prima dei subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore.

Avverte inoltre che, considerato l'emendamento del relatore 14.10, interamente sostitutivo dell'articolo 14, al fine di consentire la votazione delle altre proposte emendative riferite allo stesso articolo 14, gli emendamenti Belisario 14.1, Santelli 14.2 e 14.3, Mascia 14.4 e D'Alia 14.5 saranno votate come subemendamenti all'emendamento del relatore 14.10. L'emendamento Santelli 14.6, invece, non essendo riferibile al medesimo emendamento 14.10, sarà posto in votazione soltanto in caso di reiezione di quest'ultimo.

Avverte inoltre che gli identici emendamenti Merlo 1.2 e Cassola 1.3, che sono stati accantonati, saranno riferiti all'articolo 13 e posti in votazione dopo l'emendamento Giovanardi 13.2.

Avverte infine che l'articolo aggiuntivo Adenti 15.01, volto a sostituire il primo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, va considerato inammissibile in quanto recante materia non attinente al contenuto del provvedimento. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita all'approvazione dei propri emendamenti 13.3 e 13.4, ritenendo opportuno che gli emendamenti Merlo 13.1, Giovanardi 13.2, nonché gli articoli aggiuntivi Adenti 13.02, 13.01 e 13.03, siano accantonati.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'esame degli emendamenti Merlo 13.1, Giovanardi 13.2, che saranno esaminati insieme agli emendamenti Merlo 1.2 e Cassola 1.3, che sono già stati accantonati, nonché gli articoli aggiuntivi Adenti 13.02, 13.01 e 13.03.

La Commissione concorda in ordine alla proposta di accantonamento e, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 13.3 e 13.4.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sui subemendamenti ed emendamenti riferiti all'articolo 14.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita al ritiro del subemendamento Belisario 0.14.10.1 (*ex. 14.1*) (*vedi allegato*) ed esprime parere contrario sui subemendamenti Santelli 0.14.10.2 (*ex. 14.2*) (*vedi allegato*) e 0.14.10.3 (*ex. 14.3*) (*vedi allegato*), Mascia 0.14.10.4 (*ex. 14.4*) (*vedi allegato*). Esprime quindi un invito al ritiro del subemendamento Bocchino 0.14.10.5 (*ex. 14.5*) (*vedi allegato*) ed invita altresì all'approvazione del proprio emendamento 14.10. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Santelli 14.6.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione del subemendamento Belisario 0.14.10.1, sul quale esprime un parere contrario.

Marco BOATO (Verdi), con riferimento all'emendamento del relatore 14.10, osserva che al comma 3 l'uso dell'avverbio «comunque» potrebbe creare un contrasto tra l'obbligo di conclusione perentoria del procedimento per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e le ipotesi disciplinate dal testo per le quali è previsto un termine diverso.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, rivolto al relatore, chiede spiegazioni sulle modalità di emanazione del regolamento di cui al comma 1 dell'emendamento 14.10.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, osserva che il regolamento con cui il Governo è autorizzato ad riordinare ed accorpate le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 con le modalità stabilite dall'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che non prevedono l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Dopo aver condiviso l'osservazione del deputato Boato, riformula il proprio emendamento 14.10 espungendo, al comma 3, la parola: «comunque».

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il subemendamento Belisario 0.14.10.1, di cui è cofirmatario.

Jole SANTELLI (FI) ritira i propri subemendamenti 0.14.10.2 e 0.14.10.3. Con riferimento a quest'ultimo fa presente che esso era volto ad evitare eccessivi irrigidimenti relativi alla conclusione del procedimento per l'attribuzione e la concessione della cittadinanza, costringendo le autorità competenti a fornire necessariamente una risposta nei tempi inderogabilmente stabiliti.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio subemendamento 0.14.10.4.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive il subemendamento D'Alia 0.14.10.5 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 14.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 14.10, gli emendamenti Santelli 14.6, Belisario 15.1 e D'Alia 15.2 s'intendono preclusi. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il rispettivo parere sugli articoli aggiuntivi 15.03 del relatore e Mascia 15.02.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita all'approvazione del proprio articolo aggiuntivi 15.03 che assorbe il contenuto dell'articolo aggiuntivo Mascia 15.02, rispetto al quale esprime un invito al ritiro.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 15.03.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 15.03, che assorbe il contenuto del successivo articolo aggiuntivo Mascia 15.02, quest'ultimo non sarà posto in votazione.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'articolo aggiuntivo Belisario 16.01, di cui è cofirmatario.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che la Commissione deve esaminare gli emendamenti ed articoli aggiuntivi accantonati nel corso delle sedute precedenti. Ricorda che l'emendamento D'Alia 1.19 è stato ritirato dal presentatore. L'esame delle proposte emendative accantonate, come già ricordato all'inizio della seduta, inizierà con gli emendamenti Bocchino 1.21 ed 1.20, in quanto volti a sopprimere l'articolo 1.

Italo BOCCHINO (AN) ritira i propri emendamenti 1.21 e 1.20 in quanto essi prevedono la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento, che il relatore ha invece ritenuto imprescindibile. Al riguardo ricorda che lo stesso relatore ha comunque manifestato la propria disponibilità a tener conto del loro contenuto nel corso dell'esame dell'articolo 2.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sui subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 1.100.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati, ad eccezione dei subemendamenti Santelli 0.1.100.4, Bocchino 0.1.100.5, D'Alia 0.1.100.6, Santelli 0.1.100.8, Bocchino 0.1.100.9 e 0.1.100.14 nonché D'Alia 0.1.100.18, che ritiene opportuno accantonare.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare i subemendamenti Santelli 0.1.100.4, Bocchino 0.1.100.5, D'Alia 0.1.100.6, Santelli 0.1.100.8, Bocchino 0.1.100.9 e 0.1.100.14 nonché D'Alia 0.1.100.18.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI chiede al relatore, con riferimento al suo emendamento 1.100, di chiarire il significato della locuzione «senza condizioni», contenuta nel comma 4.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiarisce che la locuzione «senza condizioni» sta ad indicare che nel caso in esame l'acquisto della cittadinanza non è subordinato alla sussistenza di presupposti diversi da quelli indicati dalla norma.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, con riferimento al subemendamento Santelli 0.1.100.19, ritiene che su di esso potrebbe esprimere parere favorevole qualora il termine di due anni, entro il quale lo straniero deve chiedere la cittadinanza italiana, sia considerato aggiuntivo e non sostitutivo della locuzione «senza condizioni».

Jole SANTELLI (FI) fa presente che il proprio subemendamento 0.1.100.19 è volto a prevedere un termine entro cui comunque deve essere formulata la richiesta di cittadinanza.

Roberto COTA (LNP) evidenzia che il proprio subemendamento 0.1.100.1, dichiarato inammissibile, è volto a mettere in luce la posizione del proprio gruppo contraria al principio dell'acquisto della cittadinanza *iure soli* in quanto esso produrrebbe, come conseguenza, un numero eccessivo di nuovi cittadini italiani. Analoga considerazione svolge con riferimento al conferimento della cittadinanza agli apolidi, se non a seguito della loro nascita sul territorio nazionale da entrambi i genitori ignoti.

Carlo COSTANTINI (IdV), con riferimento all'emendamento del relatore 1.100, si dichiara perplesso in ordine alla previsione per cui la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza debba essere circoscritta ad un solo genitore.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, osserva che il principio fondante della disposizione è quello dello *ius soli* e che pertanto, rispetto alla proposizione dell'istanza, comunque necessaria, assume carattere preminente il fatto della nascita sul territorio italiano.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ritiene che l'emendamento 1.100 del relatore potrebbe prevedere che la dichiarazione di volontà sia resa «da un genitore».

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, dichiara di condividere l'osservazione del presidente Violante e riformula il proprio emendamento conseguentemente.

Jole SANTELLI (FI) illustra il proprio subemendamento 0.1.100.2, volto a sopprimere la ipotesi di acquisto della cittadinanza da parte di chi è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni. Tale subemendamento, con la finalità di tutelare comunque gli immigrati di seconda generazione, lascia impregiudicato l'acquisto della cittadinanza da parte di chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda senza interruzioni da almeno un anno.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara il proprio voto di astensione sul subemendamento Santelli 0.1.100.2, ritenendo preferibile l'ipotesi da lui prevista con il proprio subemendamento 0.1.100.6 che, con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c), condiziona l'acquisto della cittadinanza da parte di chi è nato in Italia al fatto che entrambi i genitori siano legalmente soggiornanti nel nostro paese senza interruzioni da almeno cinque anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Santelli 0.1.100.2 e 0.1.100.3, Bocchino 0.1.100.7, Santelli 0.1.100.10 e 0.1.100.11.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara il proprio voto favorevole sul proprio subemendamento 0.1.100.13, identico al subemendamento Bocchino 0.1.100.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Bocchino 0.1.100.12 e D'Alia 0.1.100.13, i subemendamenti Santelli 0.1.100.15, D'Alia 0.1.100.16 e Santelli 0.1.100.17.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, propone di riformulare il subemendamento Santelli 0.1.100.19 nel senso di sostituire al comma 2, capoverso comma 4, le parole da «acquistano» fino alla fine del comma con le seguenti «acquistano, senza ulteriori condizioni, la cittadinanza, su loro richiesta se presentata entro due anni».

Jole SANTELLI (FI) riformula il proprio subemendamento 0.1.100.19 nel senso indicato dal relatore.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Santelli 0.1.100.19, come riformulato.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Santelli 0.1.100.19 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'accantonamento dei subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 1.100 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), anche quest'ultimo deve intendersi accantonato.

Jole SANTELLI (FI) invita il relatore a tenere conto del contenuto del proprio subemendamento 0.1.100.3, ancorché esso sia stato respinto.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, fa presente che valuterà il contenuto del subemendamento in questione. Ritira quindi il proprio emendamento 1.40 e fa presente l'opportunità di mantenere accantonati l'emendamento del relatore 1.35, l'emendamento Santelli 1.28, tutti gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti Bocchino 4.16, limitatamente ai commi 2 e 3, Belisario 4.29 e Bertolini 4.30.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento 1.35 del relatore, l'emendamento Santelli 1.28, tutti gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti Bocchino 4.16, limitatamente ai commi 2 e 3, Belisario 4.29 e Bertolini 4.30.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiede di tenere ancora accantonati gli emendamenti all'articolo 5.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI è d'accordo sull'accantonamento.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti all'articolo 5.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti all'articolo 6 precedentemente accantonati.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiede di mantenere ancora accantonati gli emendamenti all'articolo 6 non ancora votati, anche in considerazione del fatto che il Governo ha manifestato l'intendimento di presentare propri emendamenti all'articolo.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, chiarito che il Governo si riserva di valutare l'eventuale presentazione di emendamenti all'articolo 6, concorda con il relatore sulla richiesta di mantenere accantonati gli emendamenti all'articolo 6. Fa peraltro presente che la previsione dell'emendamento Santelli 6.9 è di fatto già contenuta nel testo base.

Jole SANTELLI (FI) ritira il suo emendamento 6.9.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di mantenere accantonati gli emendamenti all'articolo 6 non ancora votati, come chiesto dal relatore.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti all'articolo 7 precedentemente accantonati.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, ritira il suo emendamento 7.4, in quanto condivide l'emendamento 7.150 del Governo, sul quale esprime pertanto parere favorevole. Esprime invece parere contrario sugli identici emendamenti Santelli 7.1 e D'Alia 7.2. Invita infine al ritiro dell'emendamento Santelli 7.3.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 7.150 del Governo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il suo emendamento 7.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Santelli 7.1 e approva l'emendamento 7.150 del Governo.

Jole SANTELLI (FI) ritira il suo emendamento 7.3.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che nel corso dell'esame dell'articolo 8 non sono stati accantonati emendamenti. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti all'articolo 9 precedentemente accantonati.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Mascia 9.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 9.150 del Governo.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento del Governo.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il suo emendamento 9.2.

La Commissione approva l'emendamento 9.150 del Governo.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti all'articolo 10 precedentemente accantonati.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita il presentatore dell'emendamento D'Alia 10.7 a riformularlo come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI concorda con il relatore sull'opportunità di spostare in altro articolo la previsione di cui all'emendamento D'Alia 10.7, che ha carattere di disposizione transitoria.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone che l'emendamento D'Alia 10.7 sia accantonato.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti all'articolo 11 precedentemente accantonati.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiede l'accantonamento degli emendamenti D'Alia 11.3 e 11.5. Invita invece al ritiro dell'emendamento Santelli 11.1, in quanto il principio in esso affermato è, a suo avviso, già sancito all'articolo 11 del testo base, dove si stabilisce che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia solo con la prestazione del giuramento.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI concorda sull'accantonamento degli emendamenti D'Alia 11.3 e 11.5. Per quanto riguarda invece l'emendamento Santelli 11.1, conferma il proprio orientamento favorevole sul principio in esso affermato, ricordando di aver già nella precedente seduta evidenziato l'opportunità di stabilire un termine certo per la prestazione del giuramento, anche se non necessariamente di soli sei mesi come proposto dal deputato Santelli. Al riguardo fa presente che altro è prevedere che il decreto acquisti efficacia solo col giuramento, altro è prevedere espressamente che esso non acquisti mai efficacia se, entro un termine certo, non è prestato il giuramento. Quest'ultima previsione, infatti, consentirebbe di evitare che sorgano incertezze in sede interpretativa in ordine alla valenza giuridica del decreto di attribuzione della cittadinanza nel caso in cui, anche molto tempo dopo la sua emanazione, non sia intervenuto il giuramento.

Gianpiero D'ALIA (UDC) esprime perplessità rispetto all'ipotesi di far derivare dalla mancata prestazione del giuramento l'inefficacia del decreto di attribuzione della cittadinanza, osservando che in questo modo l'inefficacia interverrebbe solo dopo un determinato periodo, vale a dire solo dopo il termine previsto per il giuramento, con la conseguenza che il decreto sarebbe valido per un certo tempo, dispiegando quindi i suoi effetti, per poi diventare inefficace a seguito della mancata prestazione del giuramento.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, concorda sull'opportunità di prevedere che il giuramento debba intervenire entro un termine certo. Ritiene peraltro che tale termine dovrebbe decorrere dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di attribuzione della cittadinanza.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) osserva che in questo modo il giuramento si configura come condizione indefettibile dell'acquisto della cittadinanza.

Carlo GIOVANARDI (UDC), dopo aver fatto presente che saranno le pubbliche amministrazioni competenti, siano le prefetture o i comuni, a decidere quando i destinatari dei decreti di attribuzione della cittadinanza dovranno presentarsi per prestare il giuramento, esprime il timore che si affermi

in sede amministrativa la prassi di fissare la data del giuramento all'ultimo momento utile, ossia appena prima che scada il termine per la prestazione del giuramento stesso, con la conseguenza che l'efficacia del decreto verrebbe significativamente ritardata anche per quanti intenderebbero invece adempiere al più presto all'onere del giuramento.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, rilevata la fondatezza dell'osservazione del deputato Giovanardi, invita il relatore a verificare se sia possibile individuare una formula normativa che faccia salva l'esigenza rappresentata dal sottosegretario Lucidi, evitando però gli effetti perversi paventati dal deputato Giovanardi.

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sul suo emendamento 11.3, chiede per quale ragione sia stato previsto che il giuramento sia prestato nelle prefetture, anziché negli uffici del comune. Fa presente che tale previsione rischia di provocare un aggravio di lavoro per le prefetture.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, risponde al deputato D'Alia che il giuramento prestato nelle prefetture presenta una maggiore solennità e che, quanto all'aggravio del lavoro per le prefetture, si tratta di un problema che il Governo non ha evidenziato.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone l'accantonamento degli emendamenti Santelli 11.1 e D'Alia 11.3 e 11.5.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti all'articolo 12 precedentemente accantonati.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiede di mantenere ancora accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 12.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI è d'accordo con il relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di mantenere ancora accantonati gli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 12 non ancora votati, come chiesto dal relatore.

La Commissione concorda.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiede che il seguito dell'esame delle proposte emendative sia a questo punto rinviato a domani, in modo da avere il tempo di valutare le questioni sollevate dalle proposte accantonate e di predisporre quindi propri emendamenti in relazione agli articoli dei quali la Commissione non ha ancora terminato l'esame.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, preso atto della richiesta del relatore e del Governo e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per le ore 8.30 di domani.

La seduta termina alle 11.55.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

mercoledì 28 marzo 2007

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 8.30.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha terminato la votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 12. Avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.600, 4.600, 4.602, 5.200, 6.150, 6.300, 6.301, 8.500, 9.501, 11.200 e 11.201, nonché l'articolo aggiuntivo 14.06 (*vedi allegato 1*). Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10,30 di oggi.

Ricorda inoltre che gli identici emendamenti Merlo 1.2 e Cassola 1.3, che sono stati accantonati, assumono rispettivamente la numerazione 13.100 e 13.101 (*vedi allegato 1*) e saranno esaminati con riferimento all'articolo 13, dopo l'emendamento Giovanardi 13.2.

Avverte infine che l'emendamento D'Alia 10.7, accantonato nella seduta di ieri, assume la numerazione 14.05 (*vedi allegato 1*) e sarà esaminato con riferimento all'articolo 14. L'esame riprende dalle proposte emendative nuove o accantonate relative all'articolo 1. Invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita al ritiro dei subemendamenti Santelli 0.1.100.4, Bocchino 0.1.100.5, D'Alia 0.1.100.6, Santelli 0.1.100.8 e Bocchino 0.1.100.9, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Bocchino 0.1.100.14, in quanto ritiene che il requisito del percorso di istruzione debba riguardare soltanto i minori non nati in Italia, la cui posizione è disciplinata dal successivo articolo 2. Esprime poi parere contrario sul subemendamento D'Alia 0.1.100.18, ribadendo che è fermo intendimento della maggioranza di ammettere la possibilità della doppia cittadinanza. Ricorda che l'Italia è stata un paese di forte emigrazione e che gli emigrati italiani hanno in alcuni casi dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana al momento dell'acquisto della cittadinanza del paese di emigrazione, in quanto gli ordinamenti di quei paesi non ammettevano la doppia cittadinanza. Fa quindi presente che la Commissione ha voluto farsi carico di tale problematica, prevedendo che quegli italiani e i loro

discendenti possano riacquistare la cittadinanza. Ritiene perciò che impedire agli stranieri che vengono in Italia di conservare la cittadinanza di origine equivarrebbe a ripetere l'errore commesso da altri paesi nei confronti dell'Italia e riconosciuto come tale dalla Commissione. Ricorda, inoltre, che l'ordinamento italiano consente attualmente la doppia cittadinanza, in quanto un provvedimento del precedente Governo ha abrogato la disposizione, peraltro di rango non legislativo, che la vietava.

Nell'esprimere quindi parere contrario sull'emendamento Santelli 1.28, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100 (*nuova formulazione*), che riformula sostituendo, al comma 1, capoverso lettera *c*), il riferimento al soggiorno con quello alla residenza. Ritira il proprio emendamento 1.35.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive i subemendamenti Santelli 0.1.100.4, D'Alia 0.1.100.6, Santelli 0.1.100.8 e li ritira. Ritira altresì i suoi subemendamenti 0.1.100.5 e 0.1.100.9.

Gianpiero D'ALIA (UDC) chiede al relatore le ragioni dell'invito al ritiro del subemendamento Bocchino 0.1.100.14.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, fa presente che il suo emendamento 1.100 prevede due distinte ipotesi di nascita nel territorio italiano da genitori stranieri. Chiarisce che, al fine di evitare il rischio, evidenziato in particolare dal deputato Bocchino, che l'Italia diventi la «sala parto» dell'Europa, è stato previsto, nella prima ipotesi, che il genitore debba risiedere in Italia da almeno cinque anni, e non più da tre anni, come inizialmente previsto. Inoltre, per tener conto della importanza del percorso scolastico ai fini dell'integrazione del minore straniero, sottolineata in particolare dal deputato D'Alia, è stato previsto, con l'emendamento 2.100, che il minore straniero non nato in Italia possa diventare cittadino se ha frequentato un corso di istruzione in Italia. È stato infine previsto, come proposto dal deputato D'Alia, che possa acquistare la cittadinanza alle stesse condizioni del nato in Italia anche il minore che vi sia entrato entro il quinto anno di età.

Italo BOCCHINO (AN), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.100.14, fa presente che il suo gruppo, pur essendo fermamente contrario al principio della cittadinanza *iure soli*, ha preso atto della volontà della maggioranza di mantenerlo fermo ed ha quindi presentato proposte emendative che almeno ne circoscrivessero l'ambito di applicazione, al fine di evitare il rischio, dal suo gruppo più volte denunciato, che le donne straniere vengano in Italia solo per il tempo strettamente necessario a partorire e ad avere un figlio cittadino italiano. Proprio per evitare questo, il suo subemendamento prevede che il genitore straniero possa chiedere la cittadinanza per il figlio nato in Italia solo dopo che questi abbia completato un percorso di istruzione almeno quinquennale, ossia abbia maturato un presupposto di vera integrazione. Ritiene quindi che la sua proposta emendativa sia ragionevole, oltre che motivata da preoccupazioni oggettive, e giudica pertanto come un segno di chiusura da parte della maggioranza il fatto che il relatore ne abbia chiesto il ritiro.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, risponde al deputato Bocchino che l'invito al ritiro del subemendamento 0.1.100.14 non è in alcun modo segno di un'indisponibilità della maggioranza al dialogo. Pur comprendendo le ragioni di preoccupazione esposte dall'opposizione, ritiene che subordinare l'acquisto della cittadinanza, da parte del minore nato in Italia, al completamento di un ciclo di istruzione quinquennale equivarrebbe in sostanza a disconoscere e a far venire meno il principio della cittadinanza *iure soli*, in quanto equivarrebbe a introdurre un requisito fortemente limitante e tale da divenire in sostanza prevalente sul fatto della nascita sul territorio.

La Commissione respinge il subemendamento Bocchino 0.1.100.14.

Italo BOCCHINO (AN), intervenendo sul subemendamento D'Alia 0.1.100.18, fa presente al relatore che l'emigrazione italiana del secolo scorso ha avuto caratteri diversi da quelli dell'emigrazione di oggi. Ricorda di aver presentato un emendamento che tende a limitare la possibilità di avere una doppia cittadinanza ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e, in generale, dei paesi che assicurano un trattamento reciproco agli italiani, proprio al fine di evitare che gli italiani emigrati in un paese all'estero si trovino costretti a rinunciare alla cittadinanza italiana, mentre i cittadini di quello stesso paese immigrati in Italia possono conservare la vecchia cittadinanza anche acquisendo la nuova.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), premesso che si tratta di complesse questioni di diritto internazionale privato, osserva che il criterio della reciprocità sarebbe, in questo caso, in conflitto con la Costituzione, in quanto questa non lo ha previsto quando sono in gioco i diritti fondamentali, nell'ambito dei quali rientra la cittadinanza.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ritiene che le considerazioni svolte dal deputato Bocchino, che giudica non prive di fondamento, potrebbero essere valutate successivamente nel corso della discussione in Assemblea, mantenendosi per il momento fermo l'impostazione del relatore.

Italo BOCCHINO (AN) ritira il subemendamento D'Alia 0.1.100.18, da lui sottoscritto.

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.100 del relatore, preannuncia l'astensione del suo gruppo. Pur prendendo atto dell'orientamento della maggioranza a riconoscere il principio per cui la vera condizione per l'integrazione del minore è il compimento del percorso scolastico in Italia, il suo gruppo si riserva di valutare la portata complessiva del provvedimento alla luce del seguito dell'esame, anche in Assemblea.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'emendamento 1.100 del relatore, rileva che, al comma 2, capoverso comma 3, si prevede che il soggetto possa rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, mentre il subemendamento 2.100 del relatore prevede, al comma 1, capoverso comma 4, che il minore divenga cittadino ove dichiararsi, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età di volere acquistare la cittadinanza italiana. Ritiene pertanto necessario un coordinamento tra le due disposizioni in modo da uniformare i due termini temporali.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, fa presente che si tratta di due termini volutamente diversi in quanto facenti riferimento a due fattispecie diverse: si tratta, nel primo caso, del minore nato in Italia, nel secondo caso del minore entrato in Italia dopo la nascita. Per quest'ultimo il termine è stato elevato a due anni in quanto, essendo previsto il requisito della frequentazione di un corso di istruzione, si voleva evitare di penalizzare coloro che un anno dopo il compimento della maggiore età non avessero ancora completato il corso di istruzione.

Italo BOCCHINO (AN), intervenendo sull'emendamento 1.100 del relatore, dichiara il voto contrario del suo gruppo. Ritiene che vi sia una chiusura non di merito ma tutta politica da parte della maggioranza. Osserva infatti che sarebbe stato possibile, senza compromettere il principio dello *ius soli*, prevedere alcune condizioni per l'acquisto della cittadinanza. Ribadisce che l'emigrazione ha oggi un carattere molto diverso rispetto al secolo scorso, dal momento che lo sviluppo dei mezzi di trasporto e di comunicazione individuale e di massa permette a chi per ragioni di lavoro emigra in un altro paese di mantenere stretti e forti legami con la comunità d'origine, a differenza di quanto accadeva nel secolo scorso, quando emigrare significava perdere il contatto con la madrepatria. Rimarca che oggi molti vengono in Europa soltanto per lavorarvi per alcuni anni e tornare poi a casa, dopo aver messo da parte un gruzzolo che consenta loro di avviare qualche attività a casa propria. Si tratta in sostanza di una emigrazione di lavoro, che vede coinvolte persone

che non intendono risiedere in Italia e integrarsi. Per tali ragioni la nascita sul territorio italiano non è di per sé garanzia di appartenenza ad un nucleo familiare che intende integrarsi con la comunità italiana. Ribadisce che esiste il rischio che l'Italia, in quanto ha la legislazione più favorevole e permissiva, attiri le donne straniere che vogliono non risiedere in Italia o farvi vivere i figli, ma solo acquistare per i figli una cittadinanza europea.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore, non sarà posto in votazione l'emendamento Santelli 1.28, in quanto precluso. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti al suo emendamento 2.100, con l'eccezione dei subemendamenti Santelli 0.2.100.7, 0.2.100.17 (*ex 2.24*), 0.2.100.13, che invita a ritirare in quanto i primi due sono assorbiti dai suoi emendamenti, mentre il terzo prevede che i corsi di formazione professionale, richiesti per l'acquisto della cittadinanza, siano di almeno ventiquattro mesi, ma si tratta di materia disciplinata dalle regioni, che prevedono durate diverse, anche inferiori a ventiquattro mesi. Raccomanda poi l'approvazione del suo emendamento 2.100, invitando pertanto al ritiro degli emendamenti Belisario 2.12, Santelli 2.27, Mascia 2.15 e Santelli 2.23, che verrebbero preclusi dall'approvazione del suo emendamento.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianpiero D'ALIA (UDC) e Italo BOCCHINO (AN) sottoscrivono e ritirano i subemendamenti Cota 0.2.100.3, 0.2.100.4, 0.2.100.5, 0.2.100.6, Santelli 0.2.100.7, 0.2.100.8.

La Commissione respinge il subemendamento Bocchino 0.2.100.9.

Gianpiero D'ALIA (UDC) e Italo BOCCHINO (AN) sottoscrivono e ritirano i subemendamenti Santelli 0.2.100.10, 0.2.100.11 e 0.2.100.17 (*ex 2.24*).

La Commissione respinge il subemendamento D'Alia 0.2.100.12.

Gianpiero D'ALIA (UDC) e Italo BOCCHINO (AN) sottoscrivono e ritirano il subemendamento Santelli 0.2.100.13.

La Commissione respinge il subemendamento D'Alia 0.2.100.14.

Gianpiero D'ALIA (UDC) e Italo BOCCHINO (AN) sottoscrivono e ritirano il subemendamento Santelli 0.2.100.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento D'Alia 0.2.100.16 e approva l'emendamento 2.100 del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore, sono preclusi gli emendamenti Belisario 2.12, Santelli 2.27, Mascia 2.15 e Santelli 2.23. Invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 3.600 del relatore.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.600 del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che l'emendamento 3.600 del relatore è volto ad apportare una modifica formale ad una parte del testo già oggetto di esame, ritenendo quindi necessario acquisire l'assenso unanime della Commissione.

La Commissione, non essendovi obiezioni, approva l'emendamento 3.600 del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiede l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 4, 5 e 6.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI concorda sull'opportunità dell'accantonamento.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare le proposte emendative riferite agli articoli 4, 5 e 6.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 11.3 e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 11.200 e 11.201, invitando pertanto al ritiro degli emendamenti Santelli 11.1 e Santelli 11.5.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Jole SANTELLI (FI) ritira il suo emendamento 11.1.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 11.3.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il suo emendamento 11.5.

La Commissione approva l'emendamento 11.200 del relatore.

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sull'emendamento 11.201 del relatore, esprime l'avviso che la formula di giuramento in esso contenuta sia inadeguata, in quanto occorrerebbe giurare non soltanto di rispettare i principi fondamentali, ma tutta la Costituzione, ed inoltre di accettare i diritti e i doveri dei cittadini, e non soltanto di riconoscerli. Richiama quindi il suo emendamento 11.5, che faceva riferimento ai valori della comunità nazionale nel loro insieme, e non soltanto alla pari dignità sociale di tutte le persone, che è solo un valore tra gli altri.

Giacomo STUCCHI (LNP) ritiene che sarebbe stato più corretto citare, nella formula di giuramento, la Costituzione prima delle leggi, in quanto la Costituzione è la carta fondamentale dello Stato e prevale sulle leggi ordinarie.

Marco BOATO (Verdi) è contrario ad un riferimento ai valori della comunità nazionale.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, osserva che è difficile stabilire univocamente quali siano i valori della comunità nazionale. Invita peraltro il relatore a valutare la possibilità di riformulare il suo emendamento 11.201, per tener conto dei rilievi mossi dai deputati D'Alia e Stucchi.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, riformula il suo emendamento 11.201, prevedendo la seguente formula di giuramento: «Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i principi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone».

La Commissione approva l'emendamento 11.201 (*nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato I*).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea e dovendo la Commissione passare all'esame degli atti del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi, dopo il termine antimeridiano dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.55.

Omissis

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento del relatore 5.200 (*vedi allegato I*). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 5. Avverte che l'emendamento Allam 5.4, sottoscritto dal deputato Santelli, sarà posto in votazione come subemendamento 0.5.200.21 (*vedi allegato I*) all'emendamento 5.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 5.200 ad eccezione degli emendamenti Santelli 5.10, Zeller 5.5, Santelli 5.11 e 5.12, D'Alia 5.13, nonché sul subemendamento D'Alia 0.5.200.10 per i quali esprime un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Allam 0.5.200.21. Si riserva di esprimere il parere sul subemendamento D'Alia 0.5.200.15. Con riferimento al subemendamento D'Alia 0.5.200.17, chiede al presentatore se sia disponibile a riformularlo come aggiuntivo al comma 3 anziché sostitutivo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) non intende modificare il proprio subemendamento 0.5.200.17.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento D'Alia 0.5.200.17.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, ritira i propri emendamenti 5.16 e 5.17, 8.500 e 9.501.

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sul suo subemendamento 0.5.200.15, chiarisce esso tende a far sì che il Governo individui, in collaborazione con le regioni, iniziative per sostenere il processo di integrazione preliminari all'ottenimento della cittadinanza, nel senso che dovrebbe trattarsi anche di corsi volti a preparare gli stranieri che chiedono la cittadinanza alla verifica della loro effettiva integrazione. Ritiene inoltre che si debbano sopprimere le parole «linguistica e sociale», in quanto, a suo avviso, l'integrazione non è limitata soltanto a questi profili.

Italo BOCCHINO (AN), intervenendo sul suo subemendamento 0.5.200.6, chiede per quale ragione la maggioranza sia contraria a prevedere che il livello di conoscenza della lingua italiana richiesta allo straniero sia corrispondente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. Con riferimento poi al suo subemendamento 0.5.200.12, chiede per quale ragione la maggioranza sia contraria a prevedere che tra le condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana vi sia il rispetto, da parte dello straniero, degli obblighi tributari e contributivi previsti dalle leggi italiane.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, chiarisce che la conoscenza linguistica di livello A2 secondo il quadro comune europeo di riferimento delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa corrisponde, secondo uno studio universitario condotto in Italia, a quella del diploma di scuola elementare, mentre quella di livello B1 corrisponde al livello del diploma di scuola media inferiore. Ciò premesso, chiarisce che la maggioranza ha inteso privilegiare una conoscenza linguistica prevalentemente parlata, e non scritta. È disponibile a far riferimento al livello B1 purché non si chieda allo straniero il possesso della competenza linguistica scritta, in quanto è la capacità di parlare una lingua la capacità essenziale ai fini dell'integrazione. Per quanto riguarda, invece, l'ottemperanza degli obblighi tributari e contributivi, chiarisce che la maggioranza ritiene questo un requisito discriminatorio, in quanto il mancato rispetto di tali obblighi non provoca per gli italiani la perdita della cittadinanza.

Italo BOCCHINO (AN) obietta che i cittadini italiani sono già cittadini.

Gianpiero D'ALIA (UDC) rileva che, in definitiva, l'emendamento 5.200 del relatore prevede che lo straniero possa acquistare la cittadinanza per il solo fatto di aver risieduto per soli cinque anni sul territorio italiano e di avere un reddito minimo ed una conoscenza blanda della lingua italiana, oltre che una sommaria conoscenza della storia e della cultura italiane; al riguardo osserva che peraltro la definizione concreta del procedimento di verifica di queste conoscenze è demandato dalla legge ad un atto amministrativo. Ritiene, alla luce di ciò, che non sussistano le condizioni perché il suo gruppo possa esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Jole SANTELLI (FI) rileva che i requisiti di integrazione previsti dal relatore dell'emendamento 5.200 sono così vaghi ed evanescenti da risultare inutili. Fa presente che per ottenere una conoscenza dell'italiano al livello della scuola elementare sono sufficienti pochi mesi di permanenza in Italia e non occorre quindi una effettiva integrazione. Esprime inoltre il timore che la mancata previsione del requisito della conoscenza della lingua italiana scritta provochi in Italia una nuova ondata di analfabetismo, dal momento che molti immigrati sono analfabeti. Ritiene in sostanza che

l'emendamento del relatore, pur venendo apparentemente incontro ad alcune richieste avanzate dai gruppi di opposizione, lascia nella sostanza immutato lo schema iniziale del testo base.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritiene che, con l'emendamento 5.200 del relatore, possa ritenersi superato, per il momento, l'emendamento Belisario 4.29, di cui è cofirmatario. Prende atto del fatto che l'emendamento 5.200 rappresenta un avvicinamento del relatore alle posizioni del suo gruppo, ancorché limitatamente ad alcuni aspetti. Rileva in particolare che, della proposta contenuta nell'emendamento del suo gruppo, il relatore non ha fatto salva la previsione secondo cui anche il rispetto degli obblighi fiscali dovesse essere condizione per l'acquisto della cittadinanza. Rileva inoltre che, anche per quanto riguarda il requisito della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea nonché dell'educazione civica e della Costituzione italiana, il relatore lo ha introdotto, ma in modo molto attenuato. Esprime comunque apprezzamento per lo sforzo di avvicinamento compiuto dal relatore e preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo nella votazione sull'emendamento 5.200 del relatore, in quanto il suo gruppo non intende comunque rinunciare ai principi contenuti nell'emendamento 4.29 ed auspica quindi che essi trovino accoglimento nella successiva fase di esame in Assemblea.

Invita in ogni caso il relatore a valutare fin d'ora la possibilità di riformulare il suo emendamento 5.200 nel senso di sostituire alla lettera c) del comma 1 del capoverso articolo 5-ter la parola «elementari» con la parola «fondamentali».

Il sottosegretario Marcella LUCIDI dichiara il parere favorevole del Governo sull'emendamento 5.200 del relatore, ricordando come il disegno di legge del Governo C. 1607 prevedesse il requisito della reale integrazione linguistica e sociale e come il Governo avesse inteso successivamente rimettere al dibattito parlamentare la definizione nel concreto di questo principio. Ritiene, in conclusione, che l'esigenza avvertita dal Governo sia soddisfatta dall'emendamento del relatore.

Marco BOATO (Verdi) dichiara che l'emendamento 5.200 del relatore rappresenta per il suo gruppo un punto di equilibrio e di compromesso accettabile per spirito di coalizione e per volontà di collaborazione con i gruppi di opposizione, anche tenuto conto dell'ottimo lavoro svolto dal relatore e dal Governo, ma comunque non corrispondente al punto di vista suo e del suo gruppo. Preannuncia però che non sarà disponibile ad accettare un ulteriore inasprimento delle condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza.

Graziella MASCIA (RC-SE), premesso di condividere il senso dell'intervento del deputato Boato, ribadisce che l'orientamento del suo gruppo è nel senso che l'integrazione debba essere considerata non come preliminare all'acquisto della cittadinanza, in quanto questa deve essere una scelta volontaria del soggetto e in quanto la richiesta di cittadinanza è di per sé un segno della volontà di appartenere alla comunità. Ritiene pertanto che il testo proposto dal relatore con l'emendamento 5.200 rappresenti l'ultima mediazione possibile con le istanze dei gruppi di opposizione.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, nel rilevare che l'articolo 5 è quello sul quale si registra la maggiore distanza tra la maggioranza e l'opposizione, fa presente che il suo emendamento riscrive l'articolo 5 del testo base alla luce della discussione svolta nel corso dell'esame degli emendamenti, tenendo conto, nei limiti del possibile, delle osservazioni dell'opposizione, ma mantenendo ferma l'ispirazione di fondo del testo base. Sottolinea inoltre di aver tratto ispirazione dalla normativa di altri paesi dell'Unione europea e in particolare da quella del Regno Unito.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che gli ultimi interventi abbiano chiarito quale sia stato lo spirito della maggioranza nel corso dell'esame degli emendamenti. Ringrazia il relatore per la disponibilità e cortesia dimostrate, ma fa presente che per un accordo politico serve ben altro. In particolare, chiarisce che se la maggioranza intende giungere ad un accordo politico con i gruppi di opposizione

deve, almeno per quanto riguarda il suo gruppo, lavorare ancora molto sulla disciplina relativa al percorso di integrazione. Si può infatti prevedere un dimezzamento del numero di anni attualmente previsto per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero non nato in Italia, ma questo dimezzamento deve essere compensato da un rafforzamento di altre condizioni utili a provare l'integrazione dello straniero e la sua volontà di far parte della comunità italiana. In assenza di tale bilanciamento, la legge esporrebbe l'Italia al rischio di ritrovare tra i suoi cittadini anche persone socialmente pericolose. Afferma pertanto che se la maggioranza non intende adottare misure di prevenzione di questo rischio, dovrà assumersene l'intera responsabilità di fronte al Paese.

Roberto COTA (LNP) concorda sull'importanza e sulla centralità dell'articolo 5 nel complesso del provvedimento e ribadisce il giudizio contrario del suo gruppo su di esso. Concorda inoltre con i colleghi dei gruppi di opposizione già intervenuti sul fatto che l'emendamento 5.200 del relatore non pone alcun vero limite all'acquisto della cittadinanza e in sostanza non prevede alcuna verifica effettiva dell'integrazione. Richiama a questo riguardo la proposta avanzata dal suo gruppo con il subemendamento 0.5.200.3, che prevede la verifica dell'integrazione attraverso un test di naturalizzazione concentrato su elementi concretamente definiti, quali la conoscenza della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell'ordinamento istituzionale italiano ed inoltre prevede una deliberazione delle comunità locali nella forma del parere dei consigli comunali o delle circoscrizioni di decentramento comunale, sul modello svizzero. Il suo gruppo ritiene infatti che la cittadinanza debba essere concessa soltanto a soggetti radicati sul territorio e che pertanto siano accettati e riconosciuti dalla comunità locale. Per tali ragioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 5.200 del relatore.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Licandro 5.6 e lo ritira. Ritira altresì l'emendamento Cassola 5.1 di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Belisario 5.7, Frias 5.8 e Santelli 5.9 e, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bocchino 0.5.200.1, D'Alia 0.5.200.2, Cota 0.5.200.3, Santelli 0.5.200.4 e 0.5.200.5, Bocchino 0.5.200.6, D'Alia 0.5.200.7, Bocchino 0.5.200.8, D'Alia 0.5.200.9 e 0.5.200.10, Santelli 0.5.200.11, Bocchino 0.5.200.12, gli identici Bocchino 0.5.200.13 e Santelli 0.5.200.14, D'Alia 0.5.200.15, Santelli 0.5.200.16, D'Alia 0.5.200.17, Bocchino 0.5.200.18 e Santelli 0.5.200.19 e 0.5.200.20.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sul subemendamento Allam 0.5.200.21, pur comprendendone lo spirito, osserva che il suo contenuto è già presente nel provvedimento in esame e dichiara pertanto il proprio voto contrario.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sottoscrive il subemendamento Allam 0.5.200.21 e dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione approva il subemendamento Allam 0.5.200.21.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone al relatore, qualora non siano manifestate obiezioni da parte della Commissione in tal senso, di riformulare il suo emendamento 5.200, nella parte non modificata dai subemendamenti, nel senso di sostituire, al comma 2, le parole: «dal decreto di cui all'articolo 25» con le parole: «ai sensi dell'articolo 25» e di sostituire il comma 3 con il seguente: «Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinate la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi

straordinari di giustificata esenzione dal possesso dei requisiti di cui al comma 1.». Inoltre, alla lettera *c*) del comma 1, propone di sostituire la parola: «elementari» con la parola: «fondamentali», accogliendo un suggerimento del deputato Costantini.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, riformula l'emendamento 5.200 nel senso indicato dal presidente Violante.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento del relatore 5.200.

Carlo COSTANTINI (IdV) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento del relatore 5.200.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.200, come risultante dall'approvazione del subemendamento Allam 0.5.200.21.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 5.200, gli emendamenti Cota 5.2, 5.3, Santelli 5.10, Zeller 5.5, Santelli 5.11 e 5.12, D'Alia 5.13, Ronconi 5.14 e Santelli 5.15 si intendono preclusi.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 4.29, di cui è cofirmatario.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Bocchino 4.16, relativamente alla parte accantonata ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bertolini 4.30 identico al proprio emendamento 4.602, che invita ad approvare come pure il proprio emendamento 4.600.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Italo BOCCHINO (AN) ritira il proprio emendamento 4.16, relativamente alla parte che era stata accantonata.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore a riformulare l'emendamento 4.600, nel senso di sostituire, al comma 1, capoverso articolo 5-*bis*, comma 1, le parole «con le modalità previste dall'articolo 7» con le seguenti «a istanza dell'interessato» e conseguentemente di sostituire, all'articolo 8, comma 1, capoverso, le parole «l'istanza di cui all'articolo 7, comma 1» con le seguenti «l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1». Avverte che l'emendamento 4.600 del relatore è volto ad apportare una modifica formale ad una parte del testo già oggetto di esame, ritenendo quindi necessario acquisire l'assenso unanime della Commissione.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, riformula l'emendamento 4.600 nel senso indicato dal presidente Violante

La Commissione, non essendovi obiezioni, approva l'emendamento del relatore 4.600 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1). Approva, inoltre, gli identici emendamenti 4.602 del relatore e Bertolini 4.30.

Jole SANTELLI (FI) ritira i propri emendamenti 6.8, 6.11, con riferimento alla parte che era stata accantonata, e 6.13.

Italo BOCCHINO (AN) ritira i propri emendamenti 6.16, 6.24, 6.26.

Franco RUSSO (RC-SE) ritira gli emendamenti Mascia 6.18 e Frias 6.21, di cui è cofirmatario.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, ritira il proprio emendamento 6.40.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI ritira l'emendamento del Governo 6.100.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il proprio emendamento 6.29 relativamente alla parte che era stata accantonata, nonché l'emendamento Ronconi 6.28, di cui è cofirmatario.

Roberto COTA (LNP) ritira il proprio emendamento 6.2.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che l'emendamento del Governo 6.101 sarà votato come subemendamento 0.6.301.1 (*vedi allegato 1*) all'emendamento del relatore 6.301.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita all'approvazione dei propri emendamenti 6.300, 6.150 e 6.301. Esprime parere favorevole sul subemendamento 0.6.301.1 del Governo ed esprime parere contrario sull'emendamento Santelli 6.25.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 6.300 e 6.150, il subemendamento 0.6.301.1 nonché l'emendamento del relatore 6.301, come modificato dal subemendamento 0.6.301.1.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Santelli 6.25 si intende precluso, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.301 del relatore. Invita, quindi, il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12 ad eccezione dell'emendamento Belisario 12.6, Adenti 12.3, Santelli 12.10, per i quali esprime un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Si riserva l'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo Mascia 12.01.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore. Chiede inoltre chiarimenti al deputato Mascia in ordine alla portata del proprio articolo aggiuntivo 12.01, volto ad estendere la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 91 del 1992 anche ai figli minori del genitore che esercita la potestà in regime di affidamento condiviso.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, in ragione della complessità della problematica affrontata dall'articolo aggiuntivo in questione, invita il presentatore a ritirarlo e a ripresentarlo in Assemblea al fine di valutarne gli aspetti più significativi nel corso del successivo esame.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio articolo aggiuntivo 12.01.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 12.6, di cui è cofirmatario, al fine di consentire che sulle questioni da esso affrontate possa maturare una più ampia riflessione. Al

riguardo sottolinea che il ritiro dell'emendamento non sta ad indicare una rinuncia rispetto ai suoi contenuti.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) ritira il proprio emendamento 12.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alia 12.5, Santelli 12.7 e 12.8, Bocchino 12.9 e Santelli 12.10 nonché l'articolo aggiuntivo De Corato 12.03.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI invita al ritiro degli emendamenti Merlo 13.1 e Giovanardi 13.2, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Merlo 13.100 e Cassola 13.101. Invita quindi al ritiro degli articoli aggiuntivi Adenti 13.02, 13.01 e 13.03.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) ritira i propri articoli aggiuntivi 13.01, 13.02 e 13.03.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Merlo 13.1 e lo ritira.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sottoscrive l'emendamento Giovanardi 13.2 e dichiara di insistere per la sua votazione.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI insiste sulla richiesta di ritiro dell'emendamento Giovanardi 13.2, assicurando che la problematica in questione sarà successivamente affrontata.

Gianpiero D'ALIA (UDC), sulla base delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa un riesame della problematica recata dall'emendamento Giovanardi 13.2, lo ritira.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, stante l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.100, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Cassola 13.101.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 14.05.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo del relatore 14.06.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, invita all'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 14.06.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 14.06, sottolineando come con esso il relatore abbia accolto alcune istanze formulate dall'opposizione, a testimonianza della disponibilità al confronto da parte della maggioranza.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 14.06.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta